

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

SINTESI NON TECNICA
DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente documento è stato realizzato dal Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale con il supporto della Posizione organizzativa "Supporto alla pianificazione e programmazione attuativa intersettoriale" del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e dell'Università degli studi di Udine.

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
1.1	IL PERCORSO DI VAS DEL PPR.....	7
1.2	I SOGGETTI COINVOLTI NELLA VAS DEL PPR.....	9
1.3	LE CONSULTAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE: RISULTATI	13
1.4	IL DOCUMENTO DI SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE.....	13
2	INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO	15
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.....	17
2.1.1	<i>Il percorso di formazione del PPR</i>	<i>17</i>
2.2	GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	20
2.2.1	<i>Gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale.....</i>	<i>20</i>
2.2.2	<i>I contenuti del Piano paesaggistico regionale</i>	<i>27</i>
2.3	VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO	27
2.4	VERIFICA DI COERENZA FRA IL PPR E LA STRATEGIA NAZIONALE SVS.....	41
2.5	RAPPORTO TRA IL PPR E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALI	41
3	IL CONTESTO AMBIENTALE E L'AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO.....	43
3.1	PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI	45
3.2	SELEZIONE DELLE TEMATICHE PER L'ANALISI DI INFLUENZA DEL PIANO.....	45
3.3	INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE.....	47
3.3.1	<i>Considerazioni in merito alla probabile evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione del piano</i>	<i>48</i>
4	VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	51
4.1	INTRODUZIONE.....	53
4.2	CONCLUSIONI.....	53
5	VALUTAZIONE AMBIENTALE E MONITORAGGIO.....	55
5.1	APPROCCIO METODOLOGICO.....	57
5.2	ALTERNATIVE DI PIANO.....	59
5.3	VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI DEL PIANO	62
5.3.1	<i>Norme tecniche di attuazione.....</i>	<i>64</i>
5.4	IL MONITORAGGIO.....	81
5.5	POSSIBILI EFFETTI SUI TERRITORI CONTERMINI	81
5.6	CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA FASE DI ATTUAZIONE DEL PPR.....	86

1

INTRODUZIONE

1.1 IL PERCORSO DI VAS DEL PPR

Il percorso di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano paesaggistico regionale (PPR) ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali in senso lato già a partire dalla fase di elaborazione dello strumento, la cui attuazione potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre, in accordo con quanto contenuto nell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende anche la valutazione di incidenza ed, a tal fine nel Rapporto ambientale, sono inclusi gli elementi previsti dalla normativa di settore in materia di incidenza (allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997).

Il processo di VAS per il Piano paesaggistico regionale è stato formalmente avviato con deliberazione di Giunta regionale n. 433 del 7 marzo 2014 contestualmente al processo di elaborazione del Piano secondo lo Schema denominato "Struttura del Piano paesaggistico regionale" approvato dal Comitato tecnico paritetico nella seduta del 23 gennaio 2014.

Il processo di valutazione, in armonia con la normativa nazionale e regionale, si struttura, in sintesi, nelle seguenti fasi:

FASE 1

- definizione della struttura del PPR da parte del Comitato tecnico paritetico;
- verifica dell'assoggettabilità del Piano al processo di VAS. Nel caso del PPR la VAS risulta necessaria, in quanto si tratta di uno strumento di pianificazione che ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006;
- avvio del processo di VAS contestualmente al processo di formazione del PPR (DGR 433/2014);

FASE 2

- elaborazione del Rapporto preliminare di VAS del PPR;

FASE 3

- presa d'atto da parte della Giunta regionale del Rapporto preliminare di VAS (DGR 858/2015);
- attivazione della procedura per verificare l'interesse degli stati confinanti a partecipare alle consultazioni transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006;
- svolgimento delle consultazioni sul Rapporto preliminare da parte del soggetto proponente con i soggetti competenti in materia ambientale ai quali viene trasmesso il citato documento. Tale fase, si conclude entro il termine massimo di 90 giorni dall'invio della relativa documentazione;
- analisi ed eventuale accoglimento delle osservazioni e dei contributi pervenuti durante le consultazioni preliminari;

FASE 4

- perfezionamento di eventuali accordi con gli Enti locali per svolgere attività congiunte nell'ambito dell'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali;
- predisposizione da parte del soggetto proponente di una proposta di PPR, del Rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del Rapporto ambientale.

FASE 5

- presa d'atto della proposta di PPR e del Rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (autorità procedente) (DGR 1059/2017);
- trasmissione dei documenti di Piano al Consiglio delle autonomie locali (CAL) al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 1/2006;
- trasmissione dei documenti di Piano alle competenti Commissioni consiliari al fine di acquisirne il parere;
- eventuali modifiche alla proposta di PPR sulla base dei pareri del CAL e delle Commissioni consiliari competenti;

FASE 6

- atti di validazione/condivisione nell'ambito dell'accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 57, comma 6 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 42/2004;
- adozione del PPR e del Rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (DGR 1774/2017);
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n.40 del 4 ottobre 2017 dell'avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006¹;
- pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI) n. 120 del 12 ottobre 2017 e sul BUR n.40 del 4 ottobre 2017 dell'avviso di adozione ai sensi dell'articolo 57, comma 7 della legge regionale 5/2007;
- messa a disposizione e deposito del PPR adottato e del relativo Rapporto ambientale per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e delle Province;

FASE 7

- avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul PPR adottato e sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui alla FASE precedente;
- eventuale avvio delle consultazioni transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006;
- inizio dell'esame istruttorio e valutazione del Rapporto ambientale da parte della Struttura di supporto tecnico all'Autorità competente;

FASE 8

- espressione da parte della Giunta regionale sulle osservazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 57, comma 9 della legge regionale 5/2007 entro 60 giorni dalla scadenza delle consultazioni di cui alla FASE precedente (DGR 584/2018);
- espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 entro 90 giorni dalla scadenza delle consultazioni di cui alla FASE precedente (DGR 584/2018);

FASE 9

- eventuale revisione da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell'Autorità competente, degli elaborati di PPR adottati (ivi compreso il Rapporto ambientale);
- elaborazione della Dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152/2006;

FASE 10

- trasmissione del PPR, del Rapporto ambientale, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e della documentazione acquisita nella fase della consultazione all'organo competente per l'approvazione del Piano;
- stipula dell'accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (sottoscritto in data 14 marzo 2018) ai sensi dell'articolo 57, comma 6 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 42/2004;
- approvazione del PPR con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo sottoscritto con il MIBACT;

FASE 11

- pubblicazione dell'avviso di approvazione nella GURI e su due quotidiani a diffusione regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 10 della legge regionale 5/2007);
- pubblicazione del PPR sul Bollettino Ufficiale della Regione;

¹ Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di Piano, l'indicazione del Soggetto proponente, dell'Autorità procedente, delle sedi ove può essere presa visione del Piano e del Rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

- pubblicazione sul sito internet della Regione del PPR, del parere dell'Autorità competente, della Dichiarazione di sintesi, delle misure relative al monitoraggio a cura dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del citato decreto;

FASE 12

- monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PPR e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure correttive adottate.

1.2 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA VAS DEL PPR

I soggetti coinvolti nel processo valutativo per il Piano, individuati ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 del decreto citato sono elencati nella seguente tabella.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS DEL PPR	
AUTORITA' PROCEDENTE	Giunta regionale
SOGGETTO PROPONENTE	Comitato tecnico paritetico
AUTORITA' COMPETENTE	Giunta regionale
STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	Struttura di supporto tecnico all'Autorità competente composta da 5 soggetti aventi competenze specifiche
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE	Regione Friuli Venezia Giulia:
	DC ambiente ed energia
	DC infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia (*)
	DC salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia
	DC attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (*)
	DC finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
	DC cultura, sport, solidarietà
	Presidenza della Regione - Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche
	Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna
	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA
	Aziende per i Servizi Sanitari:
	Ass. n. 1 "Triestina" (**)
	Ass. n. 2 "Isontina" (**)
	Ass. n. 3 "Alto Friuli" (**)
	Ass. n. 4 "Medio Friuli" (**)
Ass. n. 5 "Bassa Friulana" (**)	
Ass. n. 6 "Friuli Occidentale" (**)	

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS DEL PPR	
	Province:
	Trieste (***)
	Gorizia (***)
	Udine (***)
	Pordenone (***)
	Unione delle Province d'Italia (UPI)
	Comuni
	Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)
	Comunità montane:
	Comunità montana Torre - Natisone - Collio
	Comunità montana del Friuli Occidentale
	Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
	Comunità montana della Carnia
	Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM)
	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia
	ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
	Enti parco e Riserve naturali:
	Parco naturale Dolomiti Friulane
	Parco naturale delle Prealpi Giulie
	Riserve naturale statale Marina Miramare
	Riserva naturale statale Cucco
	Riserva naturale statale Rio Bianco
	Riserva naturale regionale della Forra del Cellina (gestore: Ente Parco naturale Dolomiti Friulane)
	Riserva naturale regionale del Lago di Cornino (gestore: Associazione dei Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis - Comune referente: Forgaria nel Friuli)
	Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo (gestore: Comune di Marano Lagunare)
	Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella (gestore: Comune di Marano Lagunare)
	Riserva naturale regionale della Valle Cavanata (gestore: Comune di Grado)
	Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo (gestore: Associazione dei Comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo, Staranzano; Comune referente: Staranzano)
	Riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa (gestore: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS DEL PPR	
	tutela ambienti naturali e fauna) (****)
	Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino (gestore: Comune di Duino-Aurisina)
	Riserva naturale regionale del Monte Lanaro (gestore: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna) (****)
	Riserva naturale regionale del Monte Orsario (gestore: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna) (****)
	Riserva naturale regionale della Val Rosandra (gestore: Comune di San Dorligo della Valle)
	Riserva naturale regionale della Val Alba (gestore: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna) (****)
	Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
	Consorzi di bonifica:
	Consorzio di bonifica Bassa Friulana
	Consorzio di bonifica Cellina Meduna
	Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento
	Consorzio di bonifica Pianura Isontina
	Autorità portuale di Trieste
	Capitanerie di porto
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
	Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo:
	Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (****)
	Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia (****)
	Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia (****)
	Università con sede nel territorio regionale
	Altri istituti:
	Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
	Istituto superiore per la protezione dell'ambiente (ISPRA)
	Istituto regionale Ville venete

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS DEL PPR	
	Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia
SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE	Regione Veneto
	Repubblica d'Austria
	Repubblica di Slovenia
<p>(*) La DGR n. 1922/2015, modificata e integrata da successive deliberazioni tra le quali si cita l'ultima corrispondente alla n. 2680/2017, descrive l'attuale articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale. A seguito di tali modifiche, la DC infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è diventata DC Infrastrutture e territorio mentre la DC attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali è stata suddivisa in DC attività produttive, turismo e cooperazione e DC risorse agricole, forestali e ittiche.</p> <p>(**) A seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia, approvata con legge regionale n. 17/2014 le sei Aziende per i servizi sanitari sono state riorganizzate nelle seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1 maggio 2016 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" Trieste sono confluite in un unico Ente il cui nome è "Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste" (ASUITS); - Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" (AAS2); - Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" (AAS3) - dal 1 maggio 2016 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.4 "Friuli Centrale" (AAS4) e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine sono confluite in un unico Ente denominato "Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine" (ASUIUD); - Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (AAS5). <p>(***) Le province sono state formalmente soppresse con la LR 20/2016.</p> <p>(****) Nell'ambito delle riorganizzazioni dell'Amministrazione regionale, a seguito del trasferimento delle funzioni del Servizio tutela ambienti naturali e fauna afferente alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna al Servizio paesaggio e biodiversità afferente alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, nonché a seguito della DGR n. 2680/2017 che ha trasferito il Servizio paesaggio e biodiversità dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio alla Direzione generale, le funzioni di soggetto gestore della Riserva naturale regionale sono svolte dal Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione generale.</p> <p>(*****) Il DM 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", ha fuso e accorpato le Soprintendenze precedentemente operative in un'unica denominata Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.</p>	

Al fine di fornire all'Autorità competente un supporto tecnico-scientifico ed adeguate competenze multisettoriali, come richiamato all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, e di garantire la caratteristica di indipendenza scientifica rispetto all'Autorità procedente², si è deciso di supportare l'attività della Giunta regionale con il contributo di una "Struttura di supporto tecnico", ai sensi della citata delibera della Giunta regionale 2627/2015.

La "Struttura di supporto tecnico all'autorità competente" è composta da cinque soggetti competenti negli aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Tale struttura è stata costituita in forma di gruppo di lavoro interdirezionale con Decreto del Direttore generale n. 474 del 1 dicembre 2014, successivamente modificato con Decreto del Direttore generale n. 66 del 15 gennaio 2016.

² La sentenza del 17 maggio 2010, n. 1526 del T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II, evidenziava che, "nella scelta dell'Autorità competente, l'Autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all'Autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell'autorità procedente." . Tale sentenza è stata superata dalla sentenza del 12 gennaio 2011, n. 133 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, la quale afferma che "se dalle [...] definizioni risulta chiaro che entrambe le autorità [...] sono sempre "amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente)", sottolineando altresì che "le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o un programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale".

I componenti di tale gruppo sono stati individuati in tre dipendenti regionali, uno proposto dall'ANCI e uno proposto dall'ARPA. Le funzioni tecnico-amministrative connesse al funzionamento di detta struttura sono svolte dalla Posizione organizzativa "Supporto alla pianificazione e programmazione attuativa intersettoriale" della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

La funzione di soggetto proponente è svolta dal "Comitato tecnico paritetico" di cui all'art. 8 del Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 12 novembre 2013³.

1.3 LE CONSULTAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE: RISULTATI

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 858 del 8 maggio 2015 è stato ufficializzato il Rapporto preliminare di VAS del PPR, elaborato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del testo unico ambientale e finalizzato alle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale identificati nella deliberazione medesima.

Tali consultazioni si sono concluse nel mese di settembre del 2015 e sono durate 90 giorni, periodo durante il quale alcuni dei citati soggetti hanno presentato osservazioni, pareri e contributi di carattere generale utili all'elaborazione dello strumento di pianificazione paesaggistica e del relativo Rapporto ambientale.

Gli esiti della consultazione preliminare sono stati considerati nella stesura del Rapporto ambientale e degli elaborati di PPR.

1.4 IL DOCUMENTO DI SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente documento costituisce il sunto dei passaggi logici e dei risultati ottenuti dal percorso di elaborazione del Rapporto ambientale, il quale è finalizzato principalmente all'individuazione, alla descrizione ed alla valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano paesaggistico regionale potrebbe avere sull'ambiente.

Il percorso di elaborazione del Rapporto ambientale si è articolato in una serie di fasi rivolte alla verifica dell'adeguatezza e della coerenza del Piano rispetto al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento.

Si è proceduto quindi alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente dell'attuazione del Piano, tenendo presente le criticità di sistema: tale processo si è articolato in specifiche schede valutative, afferenti ciascuna a specifiche sezioni del PPR.

La valutazione si è soffermata anche sugli aspetti propri della Valutazione di incidenza, i cui risultati sono stati riportati nel capitolo 5 "Valutazione d'incidenza" del Rapporto ambientale.

Si evidenzia fin d'ora che la sezione relativa alle "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico" (Parte Statutaria) – che comprendono le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i relativi provvedimenti integrativi – pur costituendo parte integrante del piano paesaggistico, ai sensi degli artt. 140 comma 1 e 141 bis comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, "*non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo*": per queste ragioni, tali schede non sono divenute oggetto di valutazione ambientale nel capitolo 6 del Rapporto ambientale. Tale capitolo presenta le indicazioni da seguire in relazione alle modalità ed alle fasi di monitoraggio della VAS per il PPR.

Il capitolo 7 del Rapporto ambientale descrive il processo di coinvolgimento messo in atto per la fase di elaborazione del piano paesaggistico regionale.

Infine, il Rapporto ambientale rappresenta il riferimento fondamentale sulla base del quale si è tenuto conto del percorso valutativo svolto assieme all'Autorità competente e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale

³ L'articolo 8 del "Disciplinare di attuazione del protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" del 12 novembre 2013 prevede che per procedere all'elaborazione congiunta del PPR sia istituito un Comitato tecnico paritetico presieduto da un rappresentante della Regione. Al Comitato spettano la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua elaborazione, la definizione delle modalità di rappresentazione dei beni paesaggistici e la verifica del rispetto del cronoprogramma stabilito all'articolo 9 del disciplinare stesso.

che hanno presentato osservazioni e contributi durante la fase di consultazione preliminare, degli esiti della consultazione pubblica nonché del parere motivato di VAS (DGR n. 584 del 15 marzo 2018) e si è proceduto alla revisione del PPR e del relativo Rapporto ambientale.

2

INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Con legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14, la Regione Friuli Venezia Giulia introduce modifiche e integrazioni alla Parte terza inerente il "Paesaggio" della previgente legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio". Tali disposizioni normative costituiscono l'attuazione del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio anche noto come di "Codice Urbani") in conformità a quanto previsto dal comma 3, art. 117 della Costituzione, disciplinando in tal senso la valorizzazione del paesaggio e attuando i fondamentali del Codice. Inoltre, con i contenuti dell'art. 57 della legge regionale 5/2007, la Regione delinea il procedimento di pianificazione paesaggistica e individua le forme di pubblicità e partecipazione in conformità a quanto disposto dall'art. 144 del citato decreto legislativo 42/2004.

Alla base delle normative in materia di paesaggio è opportuno considerare quale riferimento la "Convenzione europea del paesaggio" del 2000.

2.1.1 Il percorso di formazione del PPR

Lo strumento di pianificazione territoriale che governa la disciplina dei beni paesaggistici è, per quanto precedentemente esposto, il Piano paesaggistico regionale (PPR) e la Regione Friuli Venezia Giulia ne disciplina il procedimento di pianificazione con l'art. 57 della legge regionale n. 5/2007. Il PPR è pertanto elaborato, adottato e approvato secondo i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del Codice, per l'intero territorio regionale disciplinando, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.

In termini di contenuti (art. 135 del Codice), la Regione assicura, attraverso l'elaborazione di piani paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei beni paesaggistici, che il territorio sia sottoposto a specifica normativa d'uso previa adeguata conoscenza, salvaguardia, pianificazione e gestione dell'intero territorio regionale in relazione ai differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

Il Piano paesaggistico riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari nonché le caratteristiche paesaggistiche proprie di specifici ambiti territoriali in esso delimitati. Per ciascun ambito (art. 135), il piano predispone specifiche normative d'uso, attribuisce adeguati obiettivi di qualità e definisce apposite prescrizioni e previsioni riferite a:

1. alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
2. alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
3. alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo di suolo;
4. alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Ai sensi dell'art. 143 del Codice, l'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno le seguenti attività:

- ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

- ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 140, comma 2, e 141-bis;


- ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi, la valorizzazione;

- eventuale identificazione di ulteriori immobili o aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

Le modalità di elaborazione sono definite tra Regione, Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBACT) e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) attraverso la stipula di un'intesa, ambito nella quale è stabilito anche il termine entro il quale l'elaborazione del piano deve essere completata (comma 2, art. 143 del Codice).

A tal proposito, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RAFGV) ha proceduto all'elaborazione del Piano congiuntamente con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e in data 12 novembre 2013 è stato sottoscritto il "Disciplinare di attuazione del Protocollo di Intesa fra il MIBACT e la RAFGV" che definisce i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma per l'elaborazione congiunta del PPR. Tra i vari obblighi siglati, la Regione si è impegnata a sottoscrivere con il MIBACT atti di condivisione del Piano per stralci da far confluire nell'adozione complessiva finale del PPR stesso. Sotto il profilo della copianificazione, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare, durante il processo di elaborazione del Piano è stato coinvolto inoltre il MATTM procedendo semestralmente a riunioni di confronto, individuando con lo stesso le più opportune forme e tempistiche di interlocuzione per gli aspetti di specifica competenza di quest'ultimo.

Lo schema denominato "Struttura del Piano Paesaggistico Regionale" definisce i contenuti del PPR come individuati dal Comitato tecnico paritetico⁴ nella seduta del 23 gennaio 2014: tale schema è inoltre stato approvato con deliberazione n. 433 del 7 marzo 2014 dalla Giunta regionale ed è di seguito riportato:



⁴ Il Comitato tecnico paritetico presieduto da un rappresentante della Regione è istituito ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare di attuazione del protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" del 12 novembre 2013. Al Comitato spettano la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua elaborazione, la definizione delle modalità di rappresentazione dei beni paesaggistici e la verifica del rispetto del cronoprogramma stabilito all'articolo 9 del disciplinare stesso.

Ulteriormente all'intesa con i ministeri competenti, il Piano può divenire oggetto di accordi fra pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1999, n. 241) nell'ambito dei quali si stabiliscono i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione del piano nel caso in cui fossero sopravvenute dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza" e 141 "Provvedimenti ministeriali" o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis "Integrazione di contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico".

Un'analoga modalità è stata introdotta dal comma 3, art. 57 della legge regionale 5/2007 che prevede la possibilità, da parte della Regione, di stipulare accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali. In particolare, la Regione intende avvalersi di tale opportunità per definire il quadro conoscitivo con gli Enti locali al fine di condividere l'identificazione dei beni paesaggistici e dei valori identitari del territorio. A tal proposito, con DGR 2214 del 22 novembre 2013, è già stata approvata la struttura che assumerà la Piattaforma informatica, la quale sarà accessibile dal sito web della Regione e nella quale le amministrazioni pubbliche potranno far confluire i relativi dati, documenti e contributi (prevista dal comma 4, art. 57 della legge regionale 5/2007).

Con riferimento alle forme di pubblicità e partecipazione previste per il PPR, la Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione ai quali partecipino rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi, prevedendo la facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21 (comma 5, art. 57 della legge regionale 5/2007).

Secondo quanto stabilito nel Protocollo di Intesa, il Piano dovrà essere adottato dalla Giunta regionale (acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti commissioni consiliari⁵) entro tre anni dalla sottoscrizione del "Disciplinare di attuazione del Protocollo di Intesa fra il MIBACT e la RAFVG divenendo oggetto di apposito accordo tra il MIBACT e la RAFVG in adempimento all'art. 143, comma 2 del Codice⁶ che definisce anche il termine entro il quale giungere ad approvazione.

L'avviso di adozione del PPR è pubblicato, in seguito ad atti di validazione e condivisione nell'ambito dell'accordo con il MIBACT, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato sarà consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso le strutture regionali competenti per la libera consultazione (comma 7, art. 57 della legge regionale 5/2007).

La fase di osservazione ha una durata di sessanta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di adozione ed, entro tale termine, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR e la Giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, si esprime sulle osservazioni pervenute (commi 8 e 9, art. 57 della legge regionale 5/2007).

L'approvazione del PPR avviene mediante emanazione del Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo sottoscritto con il MIBACT. L'avviso di avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale (comma 10, art. 57 della legge regionale 5/2007).

Il PPR è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e diviene efficace, salvo quanto disposto nell'accordo con il MIBACT, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (commi 11 e 12, art. 57 della legge regionale 5/2007).

Si rileva come in fase di elaborazione del Piano, a differenza di quanto identificato inizialmente dallo schema della struttura del PPR (Allegato alla DGR 433/2014), si sia ritenuto opportuno dal punto di vista procedurale che alcuni contenuti del Piano siano oggetto di approfondimento ed elaborazione in fase di attuazione del PPR. A tale proposito si richiama l'articolo 57 della legge regionale 5/2007 (come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 29/2017), che, al comma 12bis, recita "*Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla*

⁵ Comma 6, art. 57 della legge regionale 5/2007 e s.m.i..

⁶ Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 2, art. 143 del Codice).

ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale."

Sotto il profilo del coordinamento della pianificazione paesaggistica (art. 145 del Codice) con gli altri strumenti di pianificazione, le previsioni dei piani paesaggistici:

- non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;
- sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province;
- sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici;
- stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa di adeguamento degli strumenti urbanistici;
- sono vincolanti per gli interventi di settore.

Per quanto attiene la tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione di incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (fatta eccezione per la pianificazione di settore di bacino con la quale il PPR si coordina), ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. I Comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette, conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.

2.2 GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

L'insieme delle normative e degli strumenti di pianificazione e programmazione che, ai diversi livelli istituzionali, in particolare nazionale e comunitario, delineano le strategie ambientali delle politiche di sviluppo e di governo del territorio, o definiscono e attuano indirizzi specifici delle politiche settoriali in campo ambientale, costituisce il quadro di riferimento rispetto al quale declinare i contenuti di sostenibilità ambientale della strategia del PPR.

Nell'ambito sia degli studi preliminari per la VAS che nella fase di elaborazione del Piano stesso, si è proceduto all'analisi dei documenti nazionali e comunitari finalizzati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, nonché alla lettura critica dei documenti di analoga scala, ma dedicati a specifici settori, estrapolando da questi ultimi indicazioni e obiettivi aventi attinenza con la sostenibilità ambientale, con particolare riguardo agli aspetti relativi al paesaggio. I settori citati coincidono con le tematiche ambientali e antropiche individuate quali significative e inerenti l'attuazione del PPR.

Questo studio ha avuto una doppia finalità: è servito ad individuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto ai quali sviluppare l'analisi della cosiddetta "coerenza esterna verticale" oltre a costituire il quadro fondamentale entro il quale definire gli obiettivi di Piano, sia per la parte statutaria che per la parte strategica.

2.2.1 Gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale

Tenendo come punto di riferimento fondamentale lo schema di struttura del PPR, di cui alla DGR 433 del 7 marzo 2014, gli obiettivi del decreto legislativo 42/2004, è stata fatta una selezione degli obiettivi di sostenibilità ambientale descritti nel precedente paragrafo, gli obiettivi ritenuti più attinenti sono stati messi in relazione con i singoli contenuti del Piano.

Il PPR si articola in una parte statutaria ed in una parte strategica alle quali fanno riferimento gli obiettivi generali del Piano. Per la parte statutaria gli obiettivi del PPR trovano fondamento nei principi e nelle finalità così come definiti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (cfr. Relazione generale di Piano). Gli obiettivi del citato Codice, presi a riferimento per il PPR, sono i seguenti:

- a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;

- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- c) riqualificare le aree compromesse o degradate;
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato assicurandone il minor consumo;
- e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

Tali obiettivi del Codice sono confluiti negli obiettivi generali e specifici della parte statutaria del Piano.

Gli obiettivi per la parte strategica del PPR trovano fondamento e riferimento nei documenti relativi da un lato alle politiche comunitarie e nazionali riferite ai temi del paesaggio e della sostenibilità e dall'altro dalle politiche definite a livello regionale.


Attraverso un percorso di condivisione e interpretazione progressiva delle esigenze pianificatorie, strategiche e di sostenibilità ambientali, si è giunti all'articolazione degli obiettivi generali del PPR, strettamente legati agli obiettivi di sostenibilità ambientale, procedendo quindi alla declinazione di obiettivi specifici.

Questo procedimento logico ha consentito di rendere fruttuoso e stretto il dialogo fra i progettisti del Piano e i progettisti dei documenti di VAS, integrando gli uni le competenze degli altri fin dalla fase preliminare di elaborazione dello strumento, in armonia sia con quanto prospettato dalla direttiva 42/2001/CE sulla valutazione ambientale strategica, sia con le indicazioni del decreto legislativo 152/2006.

La struttura "a cascata" consente dunque di visualizzare con immediatezza il collegamento fra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e funge da punto di partenza per l'associazione a ciascun obiettivo specifico i relativi contenuti che il PPR proporrà per raggiungere gli obiettivi relativi. Gli obiettivi si articolano in sette Obiettivi generali (OG) che a loro volta si declinano in Obiettivi specifici (OS).

Durante il processo descritto, infatti, molte indicazioni sono state annotate, evidenziate e clusterizzate al fine di poter essere utilizzate durante la progettazione e l'elaborazione del PPR.

Nelle seguenti tabelle è possibile visualizzare la cascata degli obiettivi di Piano per la parte statutaria e per la parte strategica. Al fine di facilitare la lettura del rapporto con gli obiettivi di sostenibilità e per maggiore trasparenza del percorso logico, si è deciso di lasciare evidenti i riferimenti ai documenti dai quali sono state tratte le indicazioni utili che hanno consentito di generare ogni singolo obiettivo.



STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STATUTARIA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

OBIETTIVI GENERALI		OBIETTIVI SPECIFICI	
OG1	Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (D.Lgs. 42/2004, art. 135,c.1) coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate.	OS1.1	Definizione del quadro conoscitivo regionale.
OG2	Delimitare gli ambiti di paesaggio, riconoscendo gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale. (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c.2)	OS2.1	Definizione del quadro conoscitivo degli ambiti di paesaggio.
		OS2.2	Definizione del quadro interpretativo degli ambiti di paesaggio.
		OS2.3	Delimitazione degli ambiti di paesaggio.
		OS2.4	Riconoscimento dei caratteri paesaggistici essenziali degli ambiti di paesaggio
OG3	Predisporre per ciascun ambito di paesaggio specifiche normative d'uso finalizzate a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, attribuendo adeguati obiettivi di qualità. (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 3 e 131, c. 4)	OS3.1	Attribuzione degli obiettivi di qualità.
		OS3.2	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).
		OS3.3	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).
		OS3.4	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del suolo (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).
		OS3.5	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 4).

STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO		OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	
<p><i>Creare una società inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse, nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone.</i> (Nuova strategia UE sviluppo sostenibile 2006) (Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali) (Convenzione europea paesaggio 2000)</p>	OG1	<p>Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità. (Convenzione europea paesaggio 2000)</p>	OS 1.1	Assicurare il rispetto delle diversità storico-culturali presenti sul territorio regionale. (Nuova strategia UE sviluppo sostenibile 2006)
			OS 1.2	Favorire la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale. (Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali)
			OS 1.3	Definire e realizzare le politiche sul paesaggio anche attraverso il coinvolgimento delle comunità. (Convenzione europea paesaggio 2000)
<p><i>Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione. Adottare idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, estetica ed ecologica del capitale naturale dell'Unione.</i> (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013) (7° PAA 2013)</p> <p><i>Salvaguardare i patrimoni ambientali, storici e archeologici, le città, i paesi e le aree rurali, che rappresentano la dimensione umana e paesistica quali basi per uno sviluppo di qualità della regione. Questo insieme rappresenta un fattore di coesione, attrattività e competitività.</i> (Programma di governo)</p> <p><i>Salvaguardare l'ambiente non solo ai fini della conservazione delle peculiarità naturali del territorio ma anche come opportunità di sviluppo sostenibile.</i> (Piano della prestazione della PA)</p>	OG2	<p>Proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013) (7° PAA 2013) (Convenzione europea paesaggio 2000) (Programma di governo)</p>	OS 2.1	Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e di settore. (Convenzione europea paesaggio 2000)
			OS 2.2	Indirizzare verso idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, culturale, estetica ed ecologica del patrimonio naturale e storico-culturale. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013)
			OS 2.3	Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio ambientale e storico-culturale, garantendone l'accessibilità, e proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente. (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Piano della prestazione della PA)
			OS 2.4	Conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale. (Protocollo "agricoltura di montagna" - Convenzione delle Alpi)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO		OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	
			OS 2.5	Gestire secondo principi di precauzione il patrimonio naturalistico e culturale. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica) (Sofia, 25 ottobre 1995).
			OS 2.6	Proteggere il patrimonio architettonico, quale elemento essenziale dell'assetto del territorio. (Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985))
<p><i>Garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici.</i> <i>Arrestare la perdita di biodiversità.</i> (Strategia ambientale tematica UE - Ambiente urbano 2005)</p> <p><i>Migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche, contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo allo stesso tempo ai cittadini ambienti sani e spazi ricreativi godibili.</i> (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)</p>	OG 3	Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici. (Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) (Agenda territoriale dell'Unione europea 2020, 2011)	OS 3.1	Integrare gli obiettivi in materia di conservazione biologica e di uso durevole delle risorse in tutti i settori attinenti. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995))
			OS 3.2	Superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o ripristinare la connettività ecologica; migliorare la resilienza degli ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici; favorire la ricostituzione idromorfologica, il ripristino delle aree di rispetto dei corpi idrici, la costituzione/conservazione delle aree ripariali, il ripristino delle aree umide, la conservazione e la tutela dei corpi idrici, inclusi i piccoli corsi d'acqua in stato ambientale elevato ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)
			OS 3.3	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, assicurando la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici. (dal progetto adottato di PSR 2014-2020)
			OS 3.4	Promuovere l'interconnessione alla rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali. (Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio", Convenzione delle Alpi)
<p><i>Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione.</i> (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002)</p>	OG 4	"Consumo zero del suolo". (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005) (Programma di governo)	OS 4.1	Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni. (Programma di governo)
			OS 4.2	Perseguire la strategia del "costruire sul costruito". (Programma di governo)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO		OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	
		(Piano della prestazione della PA) (Strategia tematica per la protezione del suolo, 2006)	OS 4.3	Indirizzare la pianificazione locale verso l'obiettivo di impedire la perdita definitiva di ulteriori porzioni di terreni agricoli. (Programma di governo)
			OS 4.4	Perseguire il mantenimento degli spazi non antropizzati/aree naturali che possono svolgere funzione di "pozzo di assorbimento del carbonio ed altri servizi ecosistemici". (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)
			OS 4.5	Promuovere il ripristino dei suoli compromessi. (Protocollo "Difesa del suolo", Convenzione delle Alpi)
Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi. (Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972)) (Convenzione europea del paesaggio 2000)	OG 5	Conservare la diversità paesaggistica e le geodiversità, contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi. (Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010)	OS 5.1	Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e lagunari, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)
			OS 5.2	Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
			OS 5.3	Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
			OS 5.4	Gestire in modo sostenibile i beni paesaggistici, ivi compresi i geositi, e gli altri paesaggi, così come riconosciuti negli ambiti di paesaggio, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi. (Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972)) (Convenzione europea del paesaggio 2000) (Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010)	OG 6	Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	OS 6.1	Integrare e sviluppare la rete ecologica della regione con gli elementi strutturanti del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
			OS 6.2	Riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti il territorio regionale. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO		OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	
			OS 6.3	Riconoscere la rete delle infrastrutture in funzione della compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
			OS 6.4	Riconoscere, consolidare e sviluppare la rete della mobilità lenta della regione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)
			OS 6.5	Favorire la costituzione di reti interregionali e transfrontaliere per la gestione del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014) (Convenzione europea del paesaggio 2000)
<i>Coordinare le azioni che possono avere incidenza sui paesaggi.</i> (Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici 2013)	OG 7	Indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla considerazione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	OS 7.1	Elaborare specifiche linee guida per la considerazione del paesaggio nelle seguenti tematiche: territorio, infrastrutture, energia, turismo. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)

2.2.2 I contenuti del Piano paesaggistico regionale

Per il PPR si è scelto di non procedere con il “classico” schema “a cascata” che fa seguire, in una definizione progressiva dei contenuti, gli obiettivi generali agli obiettivi specifici e, da questi ultimi, le azioni di Piano. Considerata la natura dei contenuti propri del PPR e l'impostazione assunta con lo Schema della struttura di Piano, il PPR stesso non risponde in modo univoco e lineare alla sequenza Obiettivi generali – Obiettivi specifici – Azioni, in quanto veri contenuti inclusi nello Schema della struttura di Piano, possono esplicitare più aspetti relativi a più obiettivi specifici. La sequenza relativa allo schema Obiettivi generali – Obiettivi specifici – Contenuti di piano è rinvenibile nell'ambito della coerenza interna dove sono descritti gli aspetti attraverso i quali ciascun contenuto di Piano (secondo i contenuti dello Schema della struttura) contribuisce a perseguire ogni singolo obiettivo specifico.

2.3 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO

Nel presente paragrafo sono riportati i risultati della valutazione della cosiddetta “coerenza interna” del PPR: gli obiettivi di sostenibilità, gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici del Piano sono stati abbinati ai contenuti del Piano stesso. Tale attività di verifica è stata svolta con la collaborazione del Gruppo di lavoro del PPR. L'analisi di coerenza effettuata mostra attraverso quali contenuti del PPR si attuano gli obiettivi specifici e generali che, conseguentemente, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento.

Il riferimento alle Schede di Valutazione riportato nella matrice di coerenza interna attiene agli aspetti valutativi e di caratterizzazione degli effetti ambientali. Considerata la complessità dei contenuti del PPR, tale ulteriore informazione è stata riportata da un lato per indicare dove poter trovare nel Rapporto ambientale la valutazione dei singoli contenuti di Piano e dall'altro per dare continuità al processo logico procedurale interno di VAS, che mette in relazione la valutazione ambientale dei contenuti con gli obiettivi specifici, generali e di sostenibilità di riferimento.

Dalla lettura della tabella di coerenza interna che segue, si evidenzia che la verifica effettuata attesta una coerenza effettiva e sostanziale tra obiettivi e contenuti di Piano.

Si rileva come in fase di elaborazione del Piano, a differenza di quanto identificato dallo schema della struttura del PPR (Allegato alla DGR 433/2014), si sia ritenuto opportuno che le Linee guida siano oggetto di approfondimento ed elaborazione in fase di attuazione del PPR (cfr. art. 12 e art. 50 delle NTA). A tale proposito si richiama l'articolo 57 della legge regionale 5/2007 (come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 29/2017), che, al comma 12bis, prevede che le citate linee guida siano approvate, durante la fase attuativa del Piano, semplicemente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale⁷.

Come delineato con l'art. 50 delle NTA, le seguenti Linee guida:

- dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio;
- qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture;
- localizzazione e progettazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili;
- ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase;

⁷ L'articolo 27 della legge regionale 29/2017 aggiunge il comma 12bis all'articolo 57 della legge regionale 5/2007, il quale recita quanto segue: “Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.”.

- consumo di territorio;
- turismo sostenibile

saranno implementate in fase di attuazione del PPR ai sensi dell'art. 12 delle stesse NTA, come spiegato precedentemente e, nelle more di tale implementazione, saranno osservate le linee guida emanate da ISPRA ritenute attinenti.

Di seguito si riportano i risultati della valutazione della cosiddetta "coerenza interna" del Piano: i contenuti del PPR sono relazionati agli obiettivi che li hanno generati verificando il grado di correlazione e coerenza che li lega o gli eventuali punti di criticità che alcuni contenuti possono avere in relazione agli altri.

La coerenza interna è stata analizzata secondo i seguenti gradi di corrispondenza:

- Contenuto coerente
- Contenuto parzialmente coerente
- Contenuto non coerente.

A ciascuna tipologia identificata è stato abbinato un colore ed una sigla alfanumerica. La legenda di corrispondenza tra gli elementi e l'identificazione grafica scelta risulta la seguente:

LEGENDA	
C	Contenuto coerente
CP	Contenuto parzialmente coerente
NC	Contenuto non coerente
-	Non valutabile

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DELLA PARTE STATUTARIA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

OBIETTIVI GENERALI		OBIETTIVI SPECIFICI		CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
OG 1	Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. (CU 135,c.1) coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate (Dagli obiettivi di sostenibilità)	OS 1.1	Definizione del quadro conoscitivo regionale	Catalogo banche dati	C	--
				Attivazione piattaforma informatica	C	--
				Accordi di co-pianificazione	C	--
OG 2	Delimitare gli ambiti di paesaggio del territorio regionale, riconoscendone gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche. (CU 135, c.2)	OS 2.1	Definizione del quadro conoscitivo degli ambiti di paesaggio	Caratteri idro-geo-morfologici	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
				Caratteri ecosistemici e ambientali	C	
				Sistemi insediativi e infrastrutturali (storici e contemporanei)	C	
				Sistemi agro-ambientali (storici e contemporanei)	C	
				Aspetti iconografici, immateriali, identitari	C	
				Aspetti socio-economici e coinvolgimento delle comunità locali	C	
		OS 2.2	Definizione del quadro interpretativo degli ambiti di paesaggio	Interpretazione strutturale (invarianti strutturali)	C	
				Dinamiche di trasformazione	C	
				Abaco delle aree compromesse e degradate	C	
				Valori e criticità SWOT	C	

OBIETTIVI GENERALI		OBIETTIVI SPECIFICI		CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
				Morfotipi	C	Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
				Schede dei poli di alto valore simbolico	C	
		OS 2.3	Delimitazione degli ambiti di paesaggio	Disciplina/Cartografie di Piano	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
OG 3	Predisporre per ciascun ambito di paesaggio specifiche normative d'uso finalizzate a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, attribuendo adeguati obiettivi di qualità. (CU 135, c. 3 e 131, c. 4)	OS 3.1	Attribuzione degli obiettivi di qualità	Schede d'Ambito	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
				Disciplina d'uso	C	
				Abaco dei morfotipi	C	
		OS 3.2	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie	Schede d'Ambito	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina
				Disciplina d'uso	C	
				Abaco dei morfotipi	C	

OBIETTIVI GENERALI		OBIETTIVI SPECIFICI		CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
			architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici (CU 135, c. 4)	Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici	C	Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
		OS 3.3	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate (CU 135, c. 4)	Schede d'Ambito	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
				Disciplina d'uso	C	
				Abaco dei morfotipi	C	
		OS 3.4	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio (CU 135, c. 4)	Schede d'Ambito	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
				Disciplina d'uso	C	
				Abaco dei morfotipi	C	
		OS 3.4	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in	Schede d'Ambito	C	Scheda 1 – Carnia Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia Scheda 3 – Alte Valli occidentali Scheda 4 – Pedemontana occidentale Scheda 5 – Anfiteatro morenico
				Disciplina d'uso	C	

OBIETTIVI GENERALI		OBIETTIVI SPECIFICI		CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
			funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (CU 135, c. 4)	Abaco dei morfotipi	C	Scheda 6 – Valli orientali e collio Scheda 7 – Alta pianura pordenonese Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina Scheda 11 – Carso e costa orientale Scheda 12 – Laguna e costa (cfr. paragrafi 6.3.1 e 6.3.3)
				Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'UNESCO	C	

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
<p>Creare una società inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone. (Nuova strategia UE sviluppo sostenibile 2006) (Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità</p>	<p>OG1- Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità. (Convenzione europea paesaggio 2000)</p>	<p>OS 1.1 - Assicurare il rispetto delle diversità storico-culturali presenti sul territorio regionale (Nuova strategia UE sviluppo sostenibile 2006)</p>	<p>La Rete dei beni culturali (RBC) riconosce a livello regionale diverse reti di beni, garantendone la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione: la RBC, a seguito di un'analisi ricognitiva, ha implementato un sistema di informazioni disponibili al pubblico tramite sistemi informatici (webgis).</p>	C	<p>Scheda della Rete dei beni culturali (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>
		<p>OS 1.2 - Favorire la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale (Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali)</p>	<p>La Rete della mobilità lenta (RML) contribuisce alla cooperazione transfrontaliera attraverso la connessione tra i luoghi: essa è perseguita tramite azioni già sostenute da specifici programmi comunitari. I criteri per la definizione delle direttrici della RML sono basati anche sulla dimensione transfrontaliera. Le diverse categorie di beni che compongono la RBC sono parte integrante di sistemi transfrontalieri già riconosciuti a livello nazionale ed internazionale (ad es: sistemi di ville venete, di castelli e di beni lungo vie di pellegrinaggio).</p>	C	<p>Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
territoriali) (Convenzione europea paesaggio 2000)		OS 1.3 - Definire e realizzare le politiche sul paesaggio anche attraverso il coinvolgimento delle comunità. (Convenzione europea paesaggio 2000)	Nella costruzione della RML E della RBC sono stati considerati gli esiti del percorso partecipativo che ha caratterizzato il PPR. Le risultanze delle elaborazioni svolte nel Piano, rese disponibili agli Enti locali, daranno modo agli stessi di poter sviluppare corrette politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio.	C	Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
<p><i>Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione. Adottare idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, estetica ed ecologica del capitale naturale dell'Unione.</i> (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013) (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013) <i>Salvaguardare i patrimoni ambientali, storici e archeologici, le città, i paesi e le aree rurali, che rappresentano la dimensione umana e paesistica quali basi per uno sviluppo di qualità della regione.</i> Questo insieme rappresenta un fattore di coesione, attrattività e competitività. (Programma di governo)</p>	<p>OG2 - Proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013) (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013) (Convenzione europea paesaggio 2000) (Programma di governo)</p>	OS 2.1 - Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e di settore. (Convenzione europea paesaggio 2000)	Nello sviluppo delle azioni volte alla definizione di una RML per la fruizione del paesaggio, si è tenuto conto della coerenza con le politiche regionali di settore (infrastrutture, trasporti, turismo, attività produttive), nonché con le altre reti del PPR. Partendo dall'analisi ricognitiva e interpretativa dei sistemi sul territorio regionale che interessano i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali, la Rete ecologica (RE), la RML e la RBC forniscono criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale e di area vasta.	C	Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 2.2 - Indirizzare verso idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, culturale, estetica ed ecologica del patrimonio naturale regionale. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013)	La RML indirizza verso la conservazione degli aspetti storico-culturali del patrimonio naturale, puntando alla valorizzazione dei percorsi storici. La RE indirizza verso la protezione e la conservazione del patrimonio naturale, garantendo e rafforzando le connessioni fra le aree naturali sia in scala regionale sia in scala di ambito di paesaggio. La RBC indirizza verso la protezione e la conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, garantendo e rafforzando le connessioni fra le diverse categorie di beni e il paesaggio anche in chiave estetica.	C	Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 2.3 - Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio ambientale e storico-culturale, garantendone l'accessibilità, e proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente.	Tramite l'attuazione della RML viene favorita l'accessibilità al patrimonio ambientale e storico-culturale, in coerenza con la RE e la rete dei beni culturali. Il lavoro di ricognizione svolto dalla RBC ha dato modo di riconoscere sistemi di elementi del patrimonio storico-culturale (anche edilizi), garantendone la salvaguardia oltre che una miglior fruizione, individuando altresì beni	C	Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
<p>Salvaguardare l'ambiente non solo ai fini della conservazione delle peculiarità naturali del territorio ma anche come opportunità di sviluppo sostenibile. (Piano della prestazione della PA)</p>		<p>(Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Piano della prestazione della PA)</p>	<p>in cattivo stato di conservazione con lo scopo di promuoverne il recupero o il restauro.</p>		
		<p>OS 2.4 - Conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale. (Protocollo "agricoltura di montagna" - Convenzione delle Alpi)</p>	<p>La RML e la RBC valorizzano i percorsi rurali e garantiscono la fruizione del paesaggio rurale e naturale. La RE, per propria natura e finalità, contribuisce alla conservazione del paesaggio naturale e rurale.</p>	C	<p>Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>
		<p>OS 2.5 - Gestire secondo principi di precauzione il patrimonio naturalistico e culturale. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica) (Sofia, 25 ottobre 1995)</p>	<p>La RML considera i siti della Rete natura 2000 e le core areas della RE, nonché i beni culturali, come elementi da rispettare (principio di precauzione) nell'ambito delle fasi attuative e progettuali. Operando sulla base di un principio di precauzione, la RE riduce la frammentazione tra gli habitat. Le misure di tutela e valorizzazione della RBC concorrono alla salvaguardia del patrimonio secondo principi di precauzione.</p>	C	<p>Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>
		<p>OS 2.6 - Proteggere il patrimonio architettonico, quale elemento essenziale dell'assetto del territorio. (Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985))</p>	<p>La RBC, attraverso l'individuazione di complessi architettonici storici tutelati e relativi sistemi a scala regionale, contribuisce alla protezione di tale fondamentale patrimonio anche quale elemento essenziale dell'assetto territoriale. L'attuazione della RML può contribuire a recuperare spazi del costruito che hanno un alto valore architettonico, anche indirizzando al recupero delle strutture edilizie a servizio delle infrastrutture lineari dismesse.</p>	C	<p>Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
<p><i>Garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici.</i> <i>Arrestare la perdita di biodiversità.</i> (Strategia ambientale tematica UE - Ambiente urbano 2005)</p> <p><i>Migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche, contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo allo stesso tempo ai cittadini ambienti sani e spazi ricreativi godibili.</i> (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)</p>	OG 3 - Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici. (Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005)	OS 3.1 - Integrare gli obiettivi in materia di conservazione biologica e di uso durevole delle risorse in tutti i settori attinenti. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica) (Sofia, 25 ottobre 1995)	La RE ha ricaduta diretta sulla pianificazione comunale e di area vasta in tutti i settori attinenti al contrasto della perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici.	C	Scheda della Rete ecologica (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 3.2 - Superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o ripristinare la connettività ecologica; migliorare la resilienza degli ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici; favorire la ricostituzione idromorfologica, il ripristino delle aree di rispetto dei corpi idrici, la costruzione/conservazione delle aree ripariali, il ripristino delle aree umide, la conservazione e la tutela dei corpi idrici, ivi inclusi i piccoli corsi d'acqua in stato ambientale elevato ai sensi della direttiva 2000/60/CE (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)	È possibile considerare la RML come sistema di assi di connettività fruibile non solo dell'essere umano ma, potenzialmente, anche da varie specie faunistiche, contribuendo a migliorare la connettività ecologica. Le indicazioni della RE sono orientate al superamento della frammentazione degli habitat e alla salvaguardia del tessuto ecologico presente sul territorio regionale.	C	Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
		OS 3.3 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, assicurando la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici. (dal progetto adottato di PSR 2014-2020)	Nell'ambito della realizzazione della RML sono considerati anche alcuni elementi del sistema rurale (reticolo minuto della viabilità rurale), che si caratterizza quale spazio privilegiato per contenere elementi di mobilità lenta funzionali alla fruizione, anche turistica, degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura. La RE individua specificamente il tessuto rurale come uno degli elementi di principale connessione all'interno degli ambiti di paesaggio, analogamente questo avviene in area montana per quanto attiene al tessuto forestale.	C	Scheda della Rete ecologica (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 3.4 - Promuovere l'interconnessione alla rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali (Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio", Convenzione delle Alpi)	Lo sviluppo progettuale della RML tiene in considerazione anche gli aspetti di interconnessione tra le reti nazionali e transfrontaliere delle aree protette. L'attuazione della RE fornisce di per sé un importante contributo all'interconnessione con la rete nazionale e transfrontaliera delle aree protette e in generale del patrimonio naturale.	C	Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
<i>Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione. (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002)</i>	OG 4 - "Consumo zero del suolo" . (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Strategia ambientale tematica UE – Ambiente urbano 2005) (Programma di governo) (Piano della prestazione della PA)	OS 4.1 - Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni. (Programma di governo)	Alla base della scelta delle direttrici della RML si è prestata particolare attenzione al fatto che tale mobilità contribuisce alla conservazione di un buono stato dell'ambiente e dei beni comuni.	C	Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 4.2 - Perseguire la strategia del "costruire sul costruito". (Programma di governo)	Il lavoro di ricognizione svolto dalla RBC ha dato modo di riconoscere sistemi di elementi del patrimonio storico-culturale (anche edilizi), individuando altresì beni in cattivo stato di conservazione con lo scopo di promuoverne il recupero o il restauro e concorrendo a realizzare la strategia del "costruire sul costruito". Le indicazioni della RML indirizzano al recupero dei percorsi esistenti, delle infrastrutture lineari per lo più dismesse e delle relative e strutture annesse. Il quadro previsionale sarà integrato con le Linee guida consumo di territorio, dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50).	C	Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
		OS 4.3 - Indirizzare la pianificazione locale verso l'obiettivo di impedire la perdita definitiva di ulteriori porzioni di terreni agricoli (Programma di governo)	La RE disciplina la conservazione delle aree agricole con valenza naturalistica rispetto a possibili espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale. Analogamente, la RBC disciplina la conservazione di aree e contesti agricoli di pertinenza di beni quali ville o castelli garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale. La rete infrastrutturale proposta dalla RML (ad esempio per quanto attiene alle strade interpoderali) contribuisce a ridurre il consumo di suolo agricolo. Il quadro previsionale sarà integrato con le Linee guida consumo di territorio, dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50).	C	Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 4.4 - Perseguire il mantenimento degli spazi non antropizzati/aree naturali che possono svolgere funzione di "pozzo di assorbimento del carbonio" (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)	Le funzioni di "pozzo di assorbimento di carbonio" sono garantite, in generale, dall'attuazione della RE. Il quadro previsionale sarà integrato con le Linee guida consumo di territorio, dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50).	C	Scheda della Rete ecologica (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 4.5 - Promuovere il ripristino dei suoli compromessi (Protocollo "Difesa del suolo", Convenzione delle Alpi)	La RE individua anche aree in cui effettuare interventi di ripristino della connettività ecologica anche su suoli compromessi. Analogamente, la RBC disciplina la conservazione di aree e contesti agricoli individuando aree di pertinenza di beni compromesse o degradate ed elementi quali viali alberati o di accesso ai beni garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale. Il quadro previsionale sarà integrato con le Linee guida consumo di territorio, dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50).	C	Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
<p><i>Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi.</i> (Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972)) (Convenzione europea del paesaggio 2000)</p>	<p>OG 5 - Conservare la diversità paesaggistica e le geodiversità contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi. (Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010)</p>	<p>OS 5.1 - Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e lagunari, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)</p>	<p>La RE prevede la conservazione dei paesaggi costieri e lagunari preservandoli dal consumo di suolo. La RML contribuisce alla gestione sostenibile dei paesaggi, attraverso la previsione di direttrici di fruizione che conservano e valorizzano i paesaggi costieri e lagunari. La RBC individuando sistemi di beni storico-artistico e architettonici caratterizzanti i paesaggi costieri e lagunari, ne garantisce la salvaguardia e la valorizzazione.</p>	C	<p>Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>
		<p>OS 5.2 - Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)</p>	<p>La RE prevede la conservazione dei paesaggi montani preservandoli dal consumo di suolo. La RML contribuisce alla gestione sostenibile dei paesaggi, attraverso la previsione di direttrici di fruizione che conservano e valorizzano i paesaggi montani. La RBC individuando sistemi di beni storico-artistico e architettonici caratterizzanti i paesaggi montani, ne garantisce la salvaguardia e la valorizzazione.</p>	C	<p>Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>
		<p>OS 5.3 - Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)</p>	<p>La RE prevede la conservazione dei paesaggi rurali preservandoli dal consumo di suolo. La RML contribuisce alla gestione sostenibile dei paesaggi, attraverso la previsione di direttrici di fruizione che conservano e valorizzano i paesaggi rurali. La RBC individuando sistemi di beni storico-artistico e architettonici caratterizzanti i paesaggi rurali, ne garantisce la salvaguardia e la valorizzazione. Le Linee guida localizzazione e progettazione degli impianti energetici e le Linee guida consumo di territorio, dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio saranno integrate ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50) e potranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo.</p>	C	<p>Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>
		<p>OS 5.4 - Gestire in modo sostenibile i beni paesaggistici e gli altri paesaggi, così come riconosciuti negli ambiti di paesaggio, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del</p>	<p>La RML, la RBC e la RE considerano i beni paesaggistici come elementi fondanti delle reti stesse e prevedono a scopo di salvaguardia e valorizzazione specifici elementi per la conservazione declinati per ogni ambito di paesaggio.</p>	C	<p>Scheda della Rete ecologica Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)</p>

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
		PPR, Allegato alla DGR 433/2014)			
<p>Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi. (Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972)) (Convenzione europea del paesaggio 2000) (Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010)</p>	<p>OG 6 - Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)</p>	OS 6.1 - Integrare e sviluppare la rete ecologica della regione con gli elementi strutturanti del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	La RE opera a scala locale e regionale valorizzando gli elementi strutturali del paesaggio.	C	Scheda della Rete ecologica (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 6.2- Riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti il territorio regionale. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	La RBC riconosce e connette categorie e sistemi di beni culturali strutturanti il territorio regionale. La RML riconosce l'importanza dei beni culturali e ne favorisce la connessione e fruizione, anche turistica, nell'ambito del paesaggio regionale.	C	Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
		OS 6.3 - Riconoscere la rete delle infrastrutture in funzione della compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	Le Linee guida qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture saranno integrate ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50)	-	--
		OS 6.4 - Riconoscere, consolidare e sviluppare la rete della mobilità lenta della regione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	Tale obiettivo è perseguito dalla RML.	C	Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ COMUNITARI E NAZIONALI	OBIETTIVI GENERALI DI PIANO	OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO	CONTENUTI DI PIANO CHE PERSEGUONO I SINGOLI OBIETTIVI	COERENZA INTERNA	SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
		OS 6.5 - Favorire la costituzione di reti interregionali e transfrontaliere per la gestione del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	La RML persegue anche la connessione transfrontaliera tra i luoghi e dunque la fruizione dei relativi paesaggi. Si evidenzia che i criteri per la definizione delle direttrici della RML sono basati anche sulla dimensione transfrontaliera. La RBC favorisce la gestione transfrontaliera di sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale e internazionale (ad es: sistemi di ville venete, di castelli e di beni lungo vie di pellegrinaggio).	C	Scheda della Rete dei beni culturali Scheda della Rete della mobilità lenta (cfr. paragrafi 6.3.2 e 6.3.3)
<i>Coordinare le azioni che possono avere incidenza sui paesaggi.</i> (Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici 2013)	OG 7 - Indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla considerazione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	OS 7.1 - Sviluppare specifiche linee guida per la considerazione del paesaggio nelle seguenti tematiche: suolo, infrastrutture, energia, turismo. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	Le Linee guida qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture, consumo di territorio, dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio, localizzazione e progettazione degli impianti energetici, turismo sostenibile, ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase saranno integrate ai sensi dell'articolo 12 delle NTA (art. 50)	-	--

2.4 VERIFICA DI COERENZA FRA IL PPR E LA STRATEGIA NAZIONALE SVS

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, identifica una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali nazionali. Partendo dall'aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010", la SNSvS assume una prospettiva più ampia e diventa quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali, ricoprendo un ruolo importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione che si protrarrà sino al 2030.

La SNSvS è incentrata in un rinnovato quadro globale, finalizzato a rafforzare il percorso rivolto allo sviluppo sostenibile e rappresenta il primo passo per declinare, a livello nazionale, i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata nel 2015 alle Nazioni Unite, assumendone i 4 principi guida:

- integrazione
- universalità
- trasformazione
- inclusione.

Il Piano in oggetto, avendo come finalità principale la salvaguardia dei paesaggi, dei beni culturali e degli ecosistemi ad essi correlati, contribuisce del tutto positivamente all'attuazione della SNSvS.

Sia la parte statutaria che quella strategica pongono infatti obiettivi in piena e stretta relazione con l'area "Pianeta" della Strategia, introducendo interazioni positive indirette anche con l'area "Prosperità".

Si riscontra, inoltre, la coerenza con gli obiettivi dedicati alla cooperazione transfrontaliera, in correlazione con l'area "Partnership".

Il sistema di attuazione e monitoraggio previsto, infine, contribuisce positivamente al rafforzamento della "cultura ambientale" alla base degli obiettivi individuati nei "vettori di sostenibilità" della SNSvS, con particolare riferimento alla base conoscitiva integrata alle iniziative e alle linee guida improntate alla sostenibilità degli interventi in diversi ambiti di trasformazione, nonché rispetto alla costruzione di un sistema di monitoraggio delle trasformazioni indotte dai diversi livelli di pianificazione locale e di area vasta su ambienti e paesaggi.

In tale ottica, la tabella di seguito utilizzata per la verifica di coerenza riporta, oltre alla relazione tra obiettivi di Piano e obiettivi strategici nazionali, anche i relativi indicatori di contesto e contributo.

2.5 RAPPORTO TRA IL PPR E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALI

L'analisi di coerenza, detta *coerenza esterna orizzontale*, è sviluppata nel capitolo 3 del Rapporto ambientale ed è utile per verificare le possibilità di coesistenza fra diverse strategie sul medesimo territorio, individuando possibili sinergie positive da valorizzare oppure possibili interferenze negative o conflitti da eliminare o limitare e attenuare. Tale tipologia di processo analitico è fondamentalmente finalizzato a ottenere un duplice risultato: da un lato ottenere un compendio completo degli obiettivi ambientali già assunti a fondamento di strumenti esistenti a livello regionale o equiordinato, dall'altro lato verificare l'esistenza di considerazioni ambientali, già effettuate in altri strumenti di pianificazione/programmazione, che potrebbero costituire base di studio per il processo valutativo in atto, al fine di evitare duplicazioni.

La verifica di coerenza esterna orizzontale che si effettua per il PPR nel Rapporto ambientale ha inoltre la finalità di evidenziare le modalità di integrazione e di considerazione del paesaggio e degli aspetti paesaggistici tra i contenuti dei Piani e programmi regionali ritenuti pertinenti e relazionati, più o meno direttamente, con il PPR stesso.

Di seguito sono elencati i Piani e programmi di livello regionale considerati, suddivisi in due categorie: la prima comprende gli strumenti, possibilmente già approvati, aventi possibile attinenza con le materie trattate dal PPR e con i quali si procede all'analisi di coerenza più dettagliata, la seconda categoria contempla strumenti che vengono citati per consentire di fornire un quadro conoscitivo completo dell'ambito pianificatorio a livello anche infraregionale, ma considerati in termini più generali, sia per la tipologia dello strumento, sia nei casi in cui tali strumenti non abbiano ancora concluso il loro iter formativo. Tali strumenti sono gli strumenti di settore relativi alla pianificazione di bacino con i quali il PRP si coordina e gli altri strumenti regionali:

- Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- Piani di assetto idrogeologico e di sicurezza idraulica vigenti sul territorio regionale;
- Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria (PRMQA);
- Piano di azione regionale (PAR);
- Pianificazione territoriale regionale: Piano urbanistico regionale generale (PURG) e Piano del governo del territorio (PGT);
- Piani di conservazione e sviluppo dei parchi naturali regionali e Piani di gestione dei siti Natura 2000;
- DGR 240/2012 "Indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione e l'asporto di materiale litoide";
- Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (RFA);
- Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica;
- Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS);
- Piano del turismo (PDT) 2014-2018;
- Piano strategico della Regione 2014-2018 e Piano della prestazione 2014;
- Piano energetico regionale (PER);
- Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020;
- Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.

Non da ultimo, si verifica la coerenza con il Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto al fine di evidenziare le affinità e sinergie tra le strategie di tutela e salvaguardia previste dal PPR e quelle vigenti nella vicina Regione Veneto.

Infine, sono presentati anche altri strumenti che possono avere relazioni con il PPR ma che non hanno ancora visto il termine della loro procedura di approvazione e che sono:

- Piano regionale di tutela delle acque (PTA);
- Piano regionale attività estrattive (PRAE);
- Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici (PRRIR);
- Documento dei criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR).

3

IL CONTESTO AMBIENTALE E L'AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO

3.1 PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI

Nel capitolo 4 del Rapporto ambientale si descrivono gli aspetti del contesto territoriale ed ambientale di riferimento per il Piano. In base agli aspetti ambientali di seguito descritti è possibile pervenire a una fotografia dello stato di salute del territorio regionale al fine di poterlo adeguatamente tenere in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi di Piano, e soprattutto per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale laddove venga significativamente e potenzialmente interessato da effetti generati dalle scelte di Piano.

Inoltre, tale inquadramento risulta utile per la valutazione dell'influenza delle scelte di Piano rispetto allo stato attuale dell'ambiente.

3.2 SELEZIONE DELLE TEMATICHE PER L'ANALISI DI INFLUENZA DEL PIANO

Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che nel Rapporto ambientale siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Per ottemperare a ciò, ci si orienta ad individuare i temi ambientali rilevanti per il Piano, quelli su cui lo strumento pianificatorio potrebbe influire: le cosiddette tematiche ambientali e antropiche.

Si osserva che a livello di VAS si parla di effetti e non di impatti ambientali, essendo i primi indeterminati e di maggior difficoltà di individuazione e monitorabili solo nel tempo, mentre i secondi sono determinabili e spesso anche quantificabili. Viene quindi considerata l'accezione più ampia di "effetto ambientale" per rappresentare le alterazioni positive o negative conseguenti l'attuazione del piano/programma non solo sullo stato dell'ambiente ma anche sulle pressioni e sui determinanti, con riferimento al modello DPSIR dell'Agenzia europea dell'Ambiente⁸. Nel percorso valutativo, come indicato nel citato decreto, devono essere considerati gli effetti significativi, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, su tutti gli aspetti ambientali, compresi la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio.

La descrizione del contesto ambientale regionale ha inoltre la finalità di:

- descrivere lo stato dell'ambiente, considerando le criticità del contesto ambientale su cui il Piano può avere effetti significativi;
- considerare quali punti di partenza conoscitivi le informazioni e i contributi forniti dagli Enti locali nell'ambito del documento di Piano paesaggistico regionale e raccolti attraverso la piattaforma informatica al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani, culturali, ambientali, paesaggistici e dalle loro interrelazioni, nonché l'identificazione dei beni paesaggistici;
- fornire un riferimento per l'individuazione degli indicatori che saranno utili per supportare la fase di monitoraggio relativa all'attuazione del Piano.

La scelta delle tematiche ambientali si effettua utilizzando il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte): si tratta di uno schema concettuale, sviluppato dall'EEA (EEA 1999), che permette di strutturare le informazioni ambientali per renderle più accessibili ed intelligibili ai fini decisionali ed informativi.

L'utilizzo di questo modello fornisce un contributo all'interpretazione delle complesse relazioni causa-effetto e delle dinamiche che hanno portato e portano allo sviluppo dei problemi ambientali. Consente di pianificare l'adozione di specifiche politiche o interventi correttivi per fronteggiare gli impatti, indirizzandoli verso una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa da correggere), e di valutarne l'efficacia.

⁸ Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale, Manuali e linee guida, ISPRA, n. 109/2014.

Nella seguente tabella è possibile leggere in modo sintetico gli aspetti ambientali e antropici che sono alla base del Rapporto ambientale, organizzati secondo la classificazione DPSIR.

DPSIR	TEMATICHE
Determinanti primari	Cambiamenti climatici
	Popolazione
Determinanti secondari	Settore agricolo e forestale
	Settore industriale e attività estrattive
	Settore energetico e delle telecomunicazioni
	Settore turistico e culturale
	Settore dei trasporti
Pressioni	Consumo di suolo
	Rifiuti
	Infrastrutture di trasporto
	Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione
	Acustica
Stato	Emissione di inquinanti
	Aria
	Acqua
	Suolo
	Biodiversità
	Paesaggio
Impatti	Salute
	Effetti sull'aria e cambiamenti climatici
	Effetti sull'acqua
	Effetti sul suolo
	Effetti sulla biodiversità
	Effetti sul paesaggio
Risposte	Effetti sulla salute
	Attuazione del PPR (tutela del paesaggio, realizzazione della Rete ecologica, promozione della mobilità lenta, indicazioni per la pianificazione urbanistica, ecc.)

La descrizione degli aspetti ambientali pertinenti e il successivo percorso valutativo sui possibili effetti derivanti dall'attuazione del presente Piano è stata effettuata considerando il concetto di sostenibilità ambientale in senso lato, ossia comprendendo una serie di "tematiche ambientali" e "tematiche antropiche".

Premesso che l'ambito di influenza del PPR interessa l'intero territorio regionale, si evidenzia come il Piano presenta possibili relazioni di tipo diretto o indiretto con i seguenti aspetti:

Tematiche ambientali

- acqua;
- aria e cambiamenti climatici;
- suolo;
- paesaggio;
- biodiversità.

Tematiche antropiche:

- popolazione e salute;
- settore agricolo e forestale;
- settore industriale e attività estrattive;

- settore energetico e delle telecomunicazioni;
- settore dei trasporti;
- settore turistico e culturale;
- rifiuti.

3.3 INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE

Il territorio regionale e il contesto ambientale sono stati analizzati, nei documenti di Piano, per ambiti paesaggistici. Conseguentemente, le specifiche e peculiari caratteristiche ambientali e territoriali di ciascun Ambito di paesaggio (AP) sono rinvenibili all'interno delle 12 Schede degli ambiti di paesaggio che ricomprendono l'intero territorio regionale.

In virtù della scelta di razionalizzare la raccolta e la produzione di informazioni, lo stesso decreto legislativo 152/2006 valuta positivamente l'utilizzo di dati pertinenti già disponibili da altre fonti. A tale proposito si ritiene di poter considerare validi gli approfondimenti del contesto territoriale e ambientale presentato nelle Schede degli AP per evitare di proporre una descrizione dello stato di fatto già attualmente rinvenibile in altri documenti del Piano stesso.

Nella tabella che segue sono stati riportati gli aspetti esaminati ed approfonditi nelle Schede degli AP a cui sono state abbinate le tematiche ambientali e antropiche ritenute significative per identificare l'ambito di influenza del Piano, per impostare la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei contenuti dello stesso e per individuare gli indicatori per il monitoraggio ambientale.

Aspetti tratti nelle Schede degli AP	Tematiche ambientali e antropiche significative
Caratteri idro-geo-morfologici e relative vulnerabilità ambientali	Acqua, Suolo e Paesaggio
Caratteri ecosistemici e ambientali e relative vulnerabilità ambientali	Acqua, Biodiversità e Paesaggio
Caratteri evolutivi del sistema insediativo e infrastrutturale	Popolazione, Settore industriale e attività estrattive, Settore dei trasporti, Settore energetico e delle telecomunicazioni e Paesaggio
Sistemi agro-rurali	Settore agricolo e forestale e Paesaggio
Aspetti iconografici, immateriali, identitari	Popolazione, Settore turistico e culturale e Paesaggio
Aspetti socio economici e il coinvolgimento delle comunità locali	Popolazione e salute, Settore agricolo e forestale, Settore industriale e attività estrattive, Settore dei trasporti, Settore energetico e delle telecomunicazioni, Settore turistico e culturale e Paesaggio
Dinamiche di trasformazione	Popolazione e Paesaggio
Aree degradate, super luoghi, paesaggi di transizione e paesaggi a vulnerabilità ambientale/idrogeologica	Paesaggio

Il Rapporto ambientale completa la descrizione del contesto ambientale con la trattazione delle tematiche ambientali ed antropiche non incluse nelle Schede AP riconducibili ai seguenti aspetti:

- aria e cambiamenti climatici;
- aspetti relativi alla Salute (trattata solo parzialmente alla voce "Comunità" tra gli Aspetti socio economici e il coinvolgimento delle comunità locali della Schede AP);

- rifiuti.

Relativamente all'Analisi SWOT, le 12 Schede AP contengono l'individuazione dei valori e delle criticità elaborate secondo tale metodologia analitica; per una lettura completa e integrata dell'analisi del contesto ambientale e territoriale si rimanda pertanto alle medesime Schede AP.

3.3.1 **Considerazioni in merito alla probabile evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione del piano**

Nel presente paragrafo si descrive in sintesi la valutazione complessiva dello stato dell'ambiente, riepilogata sulla base delle tematiche ambientali descritte nei paragrafi precedenti e dalle analisi tematiche effettuate nelle Schede degli ambiti di paesaggio.

Tali valutazioni, di tipo qualitativo, intessano lo stato attuale dell'ambiente relativamente alle tematiche ambientali ritenute significative per il PPR, nonché l'andamento probabile nel tempo del loro stato nell'ipotesi in cui il Piano paesaggistico regionale non venga attuato. Tale ipotesi è definita "alternativa zero" nell'ambito del paragrafo 6.2 del Rapporto ambientale.

VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE IN ASSENZA DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE									
	STATO DELLE TEMATICHE AMBIENTALI					LEGENDA			
	Acqua	Aria e cambiamenti climatici	Suolo	Paesaggio	Biodiversità	STATO ATTUALE		TENDENZE	
STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	Livello	Simbolo	Livello	Simbolo
						positivo	😊	miglioramento	👉
						mediocre	😐	stabile	👉
TENDENZA	👉	👉	👉	👉	😊	insufficiente	☹️	regressione	👉
						non valutabile	?	non valutabile	?

Dalla valutazione complessiva dell'analisi del contesto ambientale non emergono, in generale, criticità significative riguardanti le tematiche esaminate. Le considerazioni riguardanti le tendenze sono state generalmente valutate stabili.

Nello specifico, la tematica Acqua è stata valutata considerando nell'insieme lo stato ecologico dei corpi idrici, lo stato ecologico e trofico dei corpi idrici marino-costieri e lo stato chimico dei corpi freatici; nel complesso, la tematica è stata considerata con un livello mediocre. I corpi idrici regionali presentano uno Stato ecologico mediamente "Buono/Sufficiente", con valutazioni peggiori nella zona pianiziale e con situazioni di criticità legate sia agli impianti che alla presenza di scarichi al suolo anche in zone dove la falda risulta essere vulnerabile. Lo stato ecologico e quello trofico dei corpi idrici marino-costieri che compongono le acque di pertinenza regionale sono generalmente buoni o elevati, fatta eccezione per l'areale del Golfo di Panzano, influenzato dal fiume Isonzo e dagli insediamenti monfalconesi. L'ambiente marino mostra, inoltre, uno stato generalmente buono per le acque di balneazione e di buona qualità per quelle destinate alla vita dei molluschi. Lo stato chimico dei corpi idrici freatici evidenzia delle problematiche localizzate:

- nella zona della pianura udinese a causa della presenza di nitrati e fitofarmaci, nonché di cromo esavalente e tetracloroetilene;
- nel pordenonese a causa della presenza di nitrati, di erbicidi e di clorurati;
- nel cividalese e zona del Collio per la presenza di nitrati ed erbicidi.

Lo stato chimico dei corpi idrici artesiani presenta uno stato di attenzione per quelli ricadenti nella bassa pianura friulana orientale a causa della presenza di fitofarmaci. La tendenza è stata indicata come stabile nel tempo considerati gli strumenti e le misure in atto che tendono a limitare le dinamiche in corso.

La tematica Aria e Cambiamenti climatici è stata considerata con un livello mediocre in quanto si riscontra, per specifici territori della regione, una condizione di rischio crescente, sia legata all'intensità delle precipitazioni eccezionali, sia a siccità particolari; con riferimento a tali tendenze, risultano particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici la fascia montana, la fascia delle risorgive (ricca di biotopi di elevato valore di biodiversità) e la fascia costiera.

L'Aria è stata valutata anch'essa con livello di mediocrità derivante dalle problematiche regionali legate ai valori degli inquinanti atmosferici PM_{10} , NO_x , O_3 e Benzene. Sotto il profilo del clima acustico, lo stato della pianificazione della Classificazione acustica comunale presenta dei ritardi di adeguamento alle previsioni normative nazionali mentre, con riferimento alle fonti di rumore, sul territorio regionale la criticità maggiore è legata al traffico veicolare. La tendenza per questa tematica è volta alla stabilità nel tempo perché vi sono strumenti e misure in atto che cercano di contrastare tali inclinazioni (es. Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, Piano energetico regionale, ecc.).

La tematica Suolo è caratterizzata da una criticità che interessa diffusamente l'intero territorio regionale riferita al consumo di suolo che, nella maggior parte dei casi determina impatti irreversibili. Pertanto tale tematica è stata valutata con un livello insufficiente. Gli effetti di tale fenomeno determinano una massiccia diminuzione soprattutto delle aree agricole (ma anche di quelle naturali e semi-naturali), provocando impermeabilizzazione con possibile cambiamento del micro-clima negli agglomerati urbani, nonché modifica della regimazione delle acque meteoriche e relativo mancato immagazzinamento del carbonio nella materia organica del suolo. La tendenza è stata valutata in regressione perché gli strumenti regionali in atto sono deboli rispetto a tale dinamica.

Le principali problematiche riferite alla tematica Biodiversità, in generale, sono la riduzione numerica della popolazione di alcune specie, la perdita di habitat e la conseguente banalizzazione del territorio. Tali criticità interessano largamente il territorio regionale ed in particolare la zona di pianura. La tematica è stata valutata con un livello di mediocrità ed una tendenza volta al miglioramento considerate le misure messe in atto da vari strumenti regionali quali le misure di conservazione e i Piani di gestione dei siti vigenti della rete Natura 2000, i Piani di conservazione e sviluppo dei Parchi naturali regionali, nonché del Piano di governo del territorio.

4

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

4.1 INTRODUZIONE

La procedura della valutazione d'incidenza è finalizzata a stabilire se il Piano, da attuarsi secondo modalità definite, sia compatibile, eventualmente sotto specifiche condizioni, con gli obiettivi di conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone speciali di conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000, interessati dal Piano in argomento.

Le considerazioni relative alla valutazione di incidenza del PPR sono esposte nel capitolo 5 del Rapporto ambientale dapprima con un inquadramento normativo per poi analizzare, attraverso una serie di verifiche di coerenza, le relazioni tra i contenuti del PPR e quanto previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità, dalle misure di conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, nonché con i Piani di gestione delle ZSC approvati e adottati. In particolare nei paragrafi 5.5 "Misure di conservazione vigenti sul territorio regionale" e 5.6 "I Piani di gestione della rete Natura 2000 regionale" del rapporto ambientale sono analizzati e sintetizzati gli aspetti relativi alle potenziali interferenze fra gli indirizzi e le discipline relativi alla parte strategica del PPR, compresi quelli presenti nelle schede degli Ambiti di paesaggio (AP), e le misure di conservazione vigenti (ivi comprese quelle dei Piani di gestione in vigore), mentre nei paragrafi 5.7 "Possibili effetti generabili dalle NTA sulla Rete Natura 2000" e 5.8 "Possibili effetti generabili dagli ambiti di paesaggio sulla Rete Natura 2000" del Rapporto ambientale sono studiati e sintetizzati quelli relativi ai potenziali effetti delle norme tecniche del PPR, nonché delle discipline degli AP, sulle specie e sugli habitat della Rete Natura 2000. Si è ritenuto di procedere con questo approccio alla verifica della significatività del Piano in quanto il PPR è un piano volto alla tutela e alla conservazione del paesaggio e uno tra i contenuti strategici fondamentali riguarda la Rete ecologica basata, negli elementi strutturanti delle core areas, sui siti della Rete Natura 2000. In tal senso, di rilievo è soprattutto verificare che gli altri contenuti della Parte strategica del PPR, nonché le schede degli ambiti di paesaggio, non generino incidenze sulla Rete Natura 2000. Si ritiene che l'approccio di effettuare tale verifica di significatività attraverso le verifiche di coerenza e le valutazioni sopra citate possano riuscire a determinare i potenziali ambiti di interferenza.

Per quanto riguarda la parte statutaria, si ritiene opportuno evidenziare che la sezione relativa alle "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico" – che comprendono le dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i relativi provvedimenti integrativi – pur costituendo parte integrante del Piano paesaggistico, ai sensi degli articoli 140 comma 1 e 141 bis comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, "*non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo*": per queste ragioni, tali schede non sono oggetto di valutazione.

Si evidenzia, infine, che, come indicato esplicitamente nei documenti di Piano, le direttive previste nell'ambito degli AP per le "core area" - dunque per i siti che compongono la Rete Natura 2000 regionale - valgono ferme restando eventuali diverse o ulteriori discipline specifiche maggiormente restrittive previste dai Piani di gestione dei siti Natura 2000, dai Piani di conservazione e sviluppo delle aree naturali protette e dalle norme di tutela dei biotopi. Quest'ultimo aspetto consente di affermare che le specie e gli habitat della Rete Natura 2000 risultano comunque tutelati in quanto, anche nell'ipotetico caso di divergenza tra norme, le misure di conservazione e quelle contenute nei Piani di gestione prevalgono sulle discipline d'uso degli AP.

4.2 CONCLUSIONI

A seguito delle valutazioni e delle considerazioni sviluppate nel Rapporto ambientale si è evidenziata una sostanziale non interferenza con i siti della Rete Natura 2000.

Si sottolinea che, come indicato esplicitamente nei documenti di Piano, le direttive previste negli AP per le "core area" - dunque per i siti che compongono la Rete Natura 2000 regionale - valgono ferme restando eventuali diverse o ulteriori discipline specifiche maggiormente restrittive previste dai Piani di gestione dei siti Natura 2000, dai Piani di conservazione e sviluppo delle aree naturali protette e dalle norme di tutela dei biotopi. Quest'ultimo aspetto consente di affermare che le specie e gli habitat della Rete Natura 2000 risultano comunque tutelati.

A rafforzare gli aspetti di tutela messi in campo dal PPR nei confronti della Rete Natura 2000, si richiamano anche le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dall'articolo 43 delle NTA e dedicate agli ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica regionale di cui all'articolo 40 delle NTA (che comprendono anche i siti della Rete Natura 2000), prevedendo per tali siti una serie di interventi non ammissibili.

Si ricorda infine che, in fase di recepimento del PPR a livello di strumenti di pianificazione - anche di settore - di programmazione e di regolamentazione, dovranno essere effettuate le specifiche valutazioni di incidenza su tali strumenti, qualora dovute, con particolare riferimento agli elementi evidenziati nei precedenti paragrafi ed in particolare nel paragrafo 5.7 *"possibili effetti generabili dalle NTA sulla Rete Natura 2000"* e nel paragrafo 5.8 *"possibili effetti generabili dagli Ambiti di paesaggio sulla Rete Natura 2000"*.

In conclusione si ritiene che il Piano non abbia incidenza significativa sugli habitat e sulle specie presenti nella Rete Natura 2000.

5

VALUTAZIONE AMBIENTALE E MONITORAGGIO

5.1 APPROCCIO METODOLOGICO

L'attuazione di un Piano può generare delle ripercussioni sull'ambiente di tipo negativo o positivo, evitando o minimizzando alcune problematiche ambientali o, al contrario, giungendo ad acuirle o a causarne di nuove. Partendo da queste considerazioni, l'identificazione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano può avere sull'ambiente, inteso in senso lato, costituiscono il primo fondamentale passaggio per procedere alla eventuale valutazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare tali effetti, nonché la definizione delle possibili alternative.

Il decreto legislativo 152/2006 indica che nel rapporto ambientale debbano essere individuati e valutati gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle misure previste dal Piano, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Il PPR è uno strumento orientato principalmente alla tutela della risorsa "paesaggio", considerata in tutte le sue accezioni, ivi inclusi gli aspetti relativi all'ambiente, alla biodiversità, al territorio, alla fruibilità e, pertanto, volto alla sostenibilità ambientale: di un tanto si è necessariamente tenuto conto nell'impostazione della metodologia di valutazione ambientale.

Si è considerato anche il fatto che il PPR sia uno strumento di livello "alto", che dà indicazioni da recepire e attuare a livello di pianificazione comunale e/o di Area vasta e quindi in quelle sedi sarà possibile declinare in una scala di maggiore dettaglio le valutazioni ambientali.

Gli aspetti di tutela del PPR trovano massima espressione nella parte statutaria del PPR, che risponde puntualmente alle istanze di tutela e valorizzazione richieste dalla normativa di settore e che si sviluppa fino a vagliare l'intero territorio regionale, fornendo nelle 12 schede degli Ambiti di paesaggio un'analisi sistemica multisettoriale corredata dalla relativa disciplina. Per tali ragioni si è deciso di articolare la valutazione della parte statutaria in 12 schede valutative, una per ogni Ambito di paesaggio. A tale proposito si osserva che le schede degli Ambiti di paesaggio sviluppano, declinandoli sul territorio regionale, anche i contenuti relativi ai cosiddetti "paesaggi strutturali" ("costieri e lagunari", "montani", "rurali"), che inizialmente si pensava potessero essere affrontati, in maniera trasversale e indipendente, nella parte strategica del Piano.

A fronte di tale analisi non si è ritenuto di articolare una valutazione anche per la sezione relativa ai beni paesaggistici, in quanto si tratta di una sezione dedicata unicamente alla tutela e ad aspetti vincolistici previsti ex lege, dunque per definizione non comportante effetti negativi sull'ambiente. Inoltre, la sezione relativa alle "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico" (Parte Statutaria) – che comprendono le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i relativi provvedimenti integrativi – pur costituendo parte integrante del piano paesaggistico, ai sensi degli artt. 140 comma 1 e 141 bis comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, *"non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo"*: per queste ragioni, tali schede non sono divenute oggetto di valutazione ambientale nel Rapporto ambientale.

Relativamente alla parte statutaria del PPR, sono state sviluppate nel Rapporto ambientale le seguenti schede valutative:

- Scheda 1 – Carnia;
- Scheda 2 – Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia;
- Scheda 3 – Alte valli occidentali;
- Scheda 4 – Pedemontana occidentale;
- Scheda 5 – Anfiteatro morenico;
- Scheda 6 – Valli orientali e Collio;
- Scheda 7 – Alta pianura pordenonese;
- Scheda 8 – Alta pianura friulana e isontina;
- Scheda 9 – Bassa pianura pordenonese;
- Scheda 10 – Bassa pianura friulana e isontina;
- Scheda 11 – Carso e costiera orientale;
- Scheda 12 – Laguna e Costa.

Nella compilazione delle schede di valutazione si è tenuto conto dei contenuti delle schede d'ambito del paesaggio, nello specifico i contenuti relativi all'inquadramento, agli obiettivi di qualità e alle norme testuali di tutela/valorizzazione. Inoltre sono stati anche considerati i contenuti dell'Abaco dei Morfortipi, allegato alle Norme tecniche di attuazione del Piano.

La parte strategica del Piano, i cui contenuti si sono evoluti durante la fase di elaborazione dello strumento fino a discostarsi, almeno in parte, alla struttura prevista inizialmente (e ufficializzata nella DGR 433/2014) - rimandando lo sviluppo di alcuni aspetti all'esterno del PPR - come illustrato nel capitolo 2 del Rapporto ambientale, è formata sostanzialmente da tre Reti ("ecologica", "dei beni culturali", "delle infrastrutture e della mobilità lenta").

Si è deciso di impostare la valutazione ambientale producendo una scheda valutativa per ciascuna delle sezioni che compongono la parte strategica, pertanto l'articolazione della valutazione, contenuta nel Rapporto ambientale, prevede le seguenti schede:

- Scheda della Rete ecologica;
- Scheda della Rete dei beni culturali;
- Scheda della Rete delle infrastrutture e della mobilità lenta.

Il processo di valutazione prospettato per il PPR si sviluppa attraverso un'analisi qualitativa degli effetti probabili che i contenuti dello strumento possono avere in relazione sia alle tematiche ambientali, sia alle attività antropiche, la cui descrizione è rinvenibile nel capitolo 3 del Rapporto ambientale e nelle schede degli Ambiti di paesaggio del PPR.

Le tematiche ambientali considerate sono le seguenti:

- "acqua", riguarda lo stato delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere nonché la considerazione delle fasce riparie;
- "aria e cambiamenti climatici", riguarda i maggiori inquinanti atmosferici e i mutamenti dell'equilibrio climatico provocati dal riscaldamento globale antropogenico, e in particolare dall'uso di combustibili di origine fossile ivi inclusi gli aspetti relativi al microclima;
- "suolo", riguarda aspetti legati all'impermeabilizzazione e alla compattazione del suolo, alla sua qualità, all'uso del suolo stesso nonché agli aspetti legati alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico;
- "paesaggio", riguarda una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (*Convenzione europea del paesaggio, Firenze 2000*);
- "biodiversità", riguarda il valore ecologico, la fragilità ambientale e la sensibilità ecologica delle aree protette.

Le tematiche antropiche, relative ai vari settori delle attività antropiche considerate sono i seguenti:

- "popolazione e salute", riguarda la situazione demografica, la composizione della popolazione, la qualità della vita in relazione agli effetti delle principali attività antropiche (ad esempio: età della popolazione, patologie e cause di decesso connesse all'ambiente fisico), nonché gli aspetti relativi agli insediamenti, alla sicurezza idraulica e geologica, all'acustica e quelli di natura socio-economica. Con particolare riferimento alla salute, la condizione dello *star bene* allude ad un vasto complesso di circostanze, anche fisico-spaziali, significative per la ricerca di possibili approcci, metodi e pratiche atte a raggiungere una migliore abitabilità delle città e del territorio. La qualità del paesaggio, assieme alla qualità degli spazi e della vita nello spazio, può ricoprire un ruolo determinante nella costruzione dei presupposti per un maggior benessere della società".
- "settore agricolo e forestale", riguarda l'uso e la qualità delle superfici agricole e forestali e gli aspetti produttivi afferenti ad esse;
- "settore industriale e attività estrattive", riguarda gli aspetti quantitativi e tipologici degli impianti industriali dislocati sul territorio regionale, le caratteristiche di innovazione e sostenibilità ambientale di tali realtà produttive, quali, ad esempio, le certificazioni ambientali, nonché aspetti relativi alle attività estrattive;

- “settore energetico e delle telecomunicazioni”, riguarda gli aspetti connessi con la produzione, la distribuzione e il consumo delle diverse tipologie energetiche, nonché considerazioni inerenti le reti delle telecomunicazioni;
- “settore dei trasporti”, riguarda le modalità di spostamento connesse con le attività antropiche;
- “settore turistico e culturale”, riguarda l’insieme delle attività e dei servizi che attraggono visitatori che fruiscono di luoghi e paesaggi, di beni culturali e che partecipano a eventi culturali o a varie forme di spettacolo;
- “rifiuti”, riguarda gli aspetti relativi alla produzione e al trattamento delle diverse tipologie.

La valutazione, dove possibile, è supportata da opportuni indicatori e si conclude con delle considerazioni inerenti agli effetti individuati e valutati, con particolare attenzione agli effetti cumulativi ed, eventualmente, transfrontalieri. Il percorso valutativo si è svolto utilizzando l’esperienza di un gruppo di esperti afferenti alle strutture dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA FVG e delle Aziende per i servizi sanitari, pertanto risultano importanti sia l’inquadramento dello stato dell’ambiente che viene sviluppato nel Rapporto ambientale e nelle citate schede degli Ambiti di paesaggio del PPR, sia la conoscenza scientifica e l’esperienza soggettiva individuale degli esperti coinvolti.

5.2 ALTERNATIVE DI PIANO

Vista la struttura complessa del PPR e considerando i riferimenti normativi per la pianificazione paesaggistica, risulta utile esporre alcune considerazioni valutative in merito ai possibili scenari alternativi per la gestione della risorsa “paesaggio” e per la relativa pianificazione.

- Il primo scenario considerato (Alternativa 1) è il cosiddetto “scenario zero”, rappresentato dall’assenza di Piano, dunque dall’evoluzione dell’attuale assetto di pianificazione, tutela e gestione del territorio regionale. In una tale ipotesi, i futuri scenari relativi alle risorse paesaggistiche e ambientali risulterebbero influenzati dalle pianificazioni territoriali e urbanistiche e dal regime vincolistico settoriale vigente: la loro evoluzione dipenderebbe dalla capacità dei singoli strumenti pianificatori e delle singole autorizzazioni di settore di mettere in campo, a fronte delle trasformazioni territoriali, risposte volte a garantire una tutela dei valori paesaggistici e ambientali, senza una visione complessiva e specifica a livello regionale e in assenza di un riferimento omogeneo per la declinazione della tutela e valorizzazione paesaggistica al livello locale e/o di area vasta.

- Un secondo scenario (Alternativa 2) potrebbe prevedere una strategia di tutela della risorsa “paesaggio” che consiste nell’indirizzare l’azione dello strumento regionale di pianificazione paesaggistica ai singoli beni già tutelati per legge, procedendo a un eventuale incremento del numero e specificandone obiettivi e misure di tutela, sviluppando altresì scelte pianificatorie in relazione ai “beni paesaggistici” e agli “ulteriori contesti”, così come previsto dal Codice. Naturalmente, in questo secondo scenario, si avrebbe una buona tutela della risorsa e si avrebbe un valido riferimento per consentire un’attuazione omogenea sul territorio regionale attraverso la pianificazione a livello locale e/o di area vasta. Tale strategia da sola, tuttavia, pur affrontando aspetti fondamentali per la tutela del paesaggio, avrebbe comportato il ridimensionamento della dimensione progettuale che il Piano può esplicare sul quadro complessivo del paesaggio e sul suo sistema di relazioni e, quindi, trascurando la prospettiva unitaria della pianificazione paesaggistica del territorio.

- Un terzo scenario (Alternativa 3) svilupperebbe la strategia descritta nel punto precedente approfondendo e sviluppando la disciplina relativa ai vincoli per decreto e ai vincoli “ex lege” e, in generale, a quanto strettamente richiesto dal Codice, ma potrebbe contestualmente, riconoscendo come paesaggio l’intero territorio, così come indicato dalla Convenzione europea, individuare un sistema di strategie e misure volte non solamente alla tutela, ma anche alla valorizzazione e alla riqualificazione dei paesaggi, da considerare quali fondamentali contesti della vita quotidiana degli abitanti di ciascun luogo.

A livello metodologico, si è ritenuto opportuno considerare lo scenario zero tra le alternative da sottoporre a valutazione comparata in quanto rappresenta l’opzione riferita al non procedere con l’elaborazione del Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia.

La valutazione ambientale comparata delle alternative sopra descritte si basa sulle seguenti considerazioni:

- il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per il PPR, in termini di orientamento al raggiungimento degli obiettivi stessi;
- la valutazione qualitativa dei potenziali effetti sulle tematiche ambientali che caratterizzano lo stato dell'ambiente regionale.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale comunitari e nazionali (ObS) di riferimento per il PPR (cfr. paragrafo 2.2.2 Gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale) sono identificati nell'elenco che segue con una codifica di corrispondenza per poterli richiamare in modo univoco nella matrice di comparazione valutativa:

1 ObS - *Creare una società inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse, nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone* (Nuova strategia UE sviluppo sostenibile 2006, Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali e Convenzione europea paesaggio 2000).

2 ObS - *Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione* (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013 e 7° PAA 2013)

3 ObS - *Adottare idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, estetica ed ecologica del capitale naturale dell'Unione* (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013 e 7° PAA 2013)

4 ObS - *Salvaguardare i patrimoni ambientali, storici e archeologici, le città, i paesi e le aree rurali, che rappresentano la dimensione umana e paesistica quali basi per uno sviluppo di qualità della regione. Questo insieme rappresenta un fattore di coesione, attrattività e competitività* (Programma di governo).

5 ObS - *Salvaguardare l'ambiente non solo ai fini della conservazione delle peculiarità naturali del territorio ma anche come opportunità di sviluppo sostenibile* (Piano della prestazione della PA).

6 ObS - *Garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici. Arrestare la perdita di biodiversità* (Strategia ambientale tematica UE - Ambiente urbano 2005).

7 ObS - *Migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche, contribuendo all'adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo allo stesso tempo ai cittadini ambienti sani e spazi ricreativi godibili* (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013).

8 ObS - *Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione* (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002).

9 ObS - *Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi* (Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e Convenzione europea del paesaggio 2000).

10 ObS - *Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi* (Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), Convenzione europea del paesaggio 2000 e Strategia Nazionale per la Biodiversità 2010).

11 ObS - *Coordinare le azioni che possono avere incidenza sui paesaggi* (Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici 2013).

L'analisi valutativa comperata viene effettuata applicando i livelli di significatività riportati nella legenda sotto riportata:

LEGENDA	
Trend valutativo di significatività	Simbolo
miglioramento	↗
stabile	↔
regressione	↘
non valutabile	?

I diversi livelli di significatività sono attribuiti secondo le seguenti definizioni:

- “miglioramento”: l’Alternativa di Piano influisce in modo positivo e/o più che positivo sull’andamento della tematica ambientale considerata che caratterizza lo stato dell’ambiente e/o sul perseguimento dell’obiettivo di sostenibilità di riferimento;
- “stabile”: l’Alternativa di Piano influisce in modo neutro e/o nullo sull’andamento della tematica ambientale considerata che caratterizza lo stato dell’ambiente e/o sul perseguimento dell’obiettivo di sostenibilità di riferimento;
- “regressione”: l’Alternativa di Piano influisce in modo peggiorativo sull’andamento della tematica ambientale considerata che caratterizza lo stato dell’ambiente contrastando il perseguimento dell’obiettivo di sostenibilità di riferimento.
- “non valutabile”: si evidenzia l’incertezza nel verificare come l’Alternativa di Piano influisca in modo positivo o negativo sulla tendenza in atto della tematica ambientale considerata che caratterizza lo stato dell’ambiente o sul perseguimento dell’obiettivo di sostenibilità di riferimento.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ											ALTERNATIVA DI PIANO	TEMATICHE AMBIENTALI				
1 ObS	2 ObS	3 ObS	4 ObS	5 ObS	6 ObS	7 ObS	8 ObS	9 ObS	10 ObS	11 ObS		acqua	aria e cambiamenti climatici	suolo	paesaggio	biodiversità
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	Alternativa 1	↔	↔	↘	↔	↔
↔	↔	↔	↗	↔	↔	↔	↔	↗	↗	↔	Alternativa 2	↔	↔	↘	↗	↔
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	Alternativa 3	↗	↗	↗	↗	↗

L'Alternativa 1 si configura come una soluzione che non modifica le tendenze in atto e pertanto a livello di valutazione sulle tematiche ambientali si rifà allo stato dell'ambiente in assenza di PPR (cfr. paragrafo 4.3.4 "Considerazioni in merito alla probabile evoluzione dello stato dell'ambiente senza l'attuazione del Piano"). Con questa ipotesi non sono definiti e non si perseguono specifici obiettivi di sostenibilità di riferimento.

L'Alternativa 2 si configura come una soluzione che soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia paesaggistica; l'ipotesi consente di prospettare un miglioramento delle condizioni del paesaggio regionale, inteso in senso lato, nonché perseguire gli obiettivi di sostenibilità aventi una matrice di tutela e salvaguardia del paesaggio.

L'Alternativa 3 è quella verso la quale si è orientata la Regione Friuli Venezia Giulia, sviluppando accanto alla parte cosiddetta "statutaria", in qualche modo riconducibile a quanto descritto per l'Alternativa 2, un'articolata parte "strategica", volta alla promozione e alla tutela attiva dei paesaggi, favorendo al contempo positive interazioni con competenze e risorse afferenti ad altri settori. Si tratta dunque di uno scenario che assicura sinergicamente da un lato la gestione dei beni e degli altri valori paesaggistici e dall'altro la pianificazione condivisa e coordinata tra i vari soggetti istituzionali, anche curando un corretto rapporto di informazione e collaborazione con gli Enti locali.

La valutazione sulle tematiche ambientali di questa ipotesi vede una tendenza in miglioramento per tutte le tematiche considerate in quanto, attraverso l'attuazione della parte strategica del PPR ed in particolare mediante l'implementazione della rete ecologica regionale e locale, si possono prospettare effetti positivi diretti sul reticolo idrografico, sul suolo, sul paesaggio, sulla biodiversità e indiretti sulla qualità dell'aria e cambiamento climatico. Conseguentemente, questa soluzione consente di perseguire gli obiettivi di sostenibilità posti alla base della Struttura degli obiettivi del PPR (cfr. paragrafo 2.2.2 del Rapporto ambientale).

Nel perseguire l'Alternativa 3 si è voluto promuovere un complesso percorso di coinvolgimento della popolazione regionale (si veda il capitolo 7 del Rapporto ambientale denominato "Il processo di coinvolgimento"), che è proceduto contestualmente all'articolato confronto con numerosi tecnici specialistici, con la previsione che tale processo virtuoso di coinvolgimento della popolazione continui anche durante la fase di attuazione del Piano. Coniugando la necessità di tutelare e valorizzare le specificità locali con l'obiettivo di accrescere il senso di appartenenza al luogo e la responsabilità collettiva nei confronti del paesaggio.

Da ultimo, si evidenzia che l'Amministrazione regionale ha voluto distinguere la disciplina di governo del paesaggio da quella del territorio conferendole nuova autonomia. Il Codice stabilisce che la pianificazione del paesaggio possa essere perseguita sia mediante piani paesaggistici, sia mediante piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

La Regione Friuli Venezia Giulia, stante questa duplice opportunità, ha optato per la formazione di un Piano Paesaggistico, esteso a tutto il territorio regionale, dotato di una propria autonomia e di un ruolo strategico nel quadro degli strumenti di tutela e valorizzazione del paesaggio. Coordinare la pianificazione paesaggistica con quella territoriale ha portato la Regione a cercare un'integrazione del Piano Paesaggistico con quello Territoriale. Un'integrazione che, senza sminuire la specificità e il significato dei due strumenti, mira a realizzare sinergie e complementarietà.

5.3 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI DEL PIANO

Come illustrato nel paragrafo 5.1 del presente documento, la valutazione è articolata per schede, ogni scheda presenta la seguente strutturazione:

- una riga di localizzazione geografica e individuazione dei comuni coinvolti;
- una riga di sintesi della valutazione articolata per tematiche ambientali/antropiche rispetto alle quali si formula una valutazione (con i simboli +++, ---);
- una riga che comprende il commento testuale della valutazione;
- un'ultima riga che presenta gli indicatori utili per il monitoraggio.

Nel processo valutativo si è proceduto alla cosiddetta “caratterizzazione degli effetti”, ossia si è tenuto conto non solo degli effetti diretti, ma anche di quelli indiretti, permanenti, temporanei, a breve, a lungo e a medio termine, nonché, eventualmente, quelli di natura transfrontaliera.

La caratterizzazione degli effetti, oltre a riprendere la valutazione effettuata per i singoli contenuti di PPR, è completata con la valutazione dei seguenti elementi qualificanti:

- incidenza diretta o indiretta di ogni singola azione su ogni singola tematica;
- durata dell’effetto (lungo o breve termine);
- reversibilità dell’effetto (reversibile o irreversibile);
- probabilità che l’effetto si manifesti (molto probabile, probabile o incerto).

La corrispondenza assegnata tra simboli⁹ ed elementi considerati è evidenziata dalla seguente legenda:

LEGENDA		
VALUTAZIONE EFFETTI		
Effetti negativi	Significatività/intensità	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o
CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI		
D	Effetto diretto	
ID	Effetto indiretto	
>	Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito)	
>>	Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato)	
R	Effetto reversibile	
IR	Effetto irreversibile	
!!	Effetto molto probabile	
!	Effetto probabile	
?	Effetto con incerta probabilità a manifestarsi	

I segni “meno” che saranno posti nelle singole caselle delle matrici valutative, indicheranno possibili effetti negativi significativi per i quali sarà opportuno prevedere misure o strategie di mitigazione.

⁹ GRDPN; Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Interreg III C, febbraio 2006, pag. 21.

Il paragrafo 6.3 “Valutazione dei possibili effetti di piano” del Rapporto ambientale contiene le schede di valutazione della parte statutaria, della parte strategica e della scheda di valutazione delle Norme tecniche di attuazione (NTA). Di seguito si riporta la sola sezione dedicata alla scheda di valutazione delle NTA.

5.3.1 *Norme tecniche di attuazione*

Al fine di verificare i possibili effetti ambientali di tipo significativo derivanti dall’insieme dei contenuti del PPR si è ritenuto opportuno analizzare e valutare le Norme tecniche di attuazione del Piano nel loro complesso. Pertanto, è stata impostata una specifica Scheda di valutazione attraverso la quale è stato possibile identificare potenziali criticità rispetto alle tematiche di tipo ambientale e antropico identificate come significative per il PPR. Si evidenzia che, per quanto riguarda le indicazioni normative che non prevedono un’attuazione diretta dei contenuti del PPR sul territorio e sull’ambiente, non si è ritenuto significativo effettuare una valutazione ambientale specifica degli effetti sulle tematiche ambientali ed antropiche di tali contenuti.

Si riporta di seguito la relativa scheda di valutazione.

SCHEMA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		
INDICAZIONI NORMATIVE DI PIANO	Livello di valutazione	
	Generale	Specifico
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Art. 1 Finalità e principi Art. 2 Oggetto e struttura Art. 3 Contenuti Art. 4 Elaborati Art. 5 Normativa d'uso Art. 6 Valutazione ambientale strategica	X	
CAPO II QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PPR Art. 7 Quadro conoscitivo Art. 8 Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	X	
CAPO III EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PPR Art. 9 Efficacia del PPR per i beni paesaggistici Art. 10 Efficacia del PPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici Art. 11 Autorizzazione per opere pubbliche Art. 12 Revisione e aggiornamento del PPR Art. 13 Conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR Art. 14 Conferenza di servizi Art. 15 Integrazione del PPR con gli altri strumenti di pianificazione	X	
TITOLO II PARTE STATUTARIA DEL PPR CAPO I AMBITI DI PAESAGGIO Art. 16 Ambiti di paesaggio Art. 17 Morfotipi Art. 18 Siti Unesco	X	
CAPO II BENI PAESAGGISTICI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE Art. 19 Immobili e aree di notevole interesse pubblico	X	

<p>CAPO III BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE</p> <p>Art. 20 Aree tutelate per legge</p> <p>Art. 21 Territori costieri</p> <p>Art. 22 Territori contermini ai laghi</p> <p>Art. 23 Fiume, torrenti, corsi d'acqua</p> <p>Art. 24 Corsi d'acqua esclusi</p> <p>Art. 25 Montagne</p> <p>Art. 26 Ghiacciai e circhi glaciali</p> <p>Art. 27 Parchi e riserve naturali nazionali o regionali</p> <p>Art. 28 Territori coperti da foreste e da boschi</p> <p>Art. 29 Usi civici</p> <p>Art. 30 Zone umide</p> <p>Art. 31 Zone d'interesse archeologico</p>		X
<p>CAPO IV AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4, DEL CODICE</p> <p>Art. 32 Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice</p> <p>Art. 33 Aree compromesse e degradate</p> <p>Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici</p> <p>Art. 35 Periodo di monitoraggio</p> <p>Art. 36 Controlli a campione</p>	X	
<p>CAPO V ULTERIORI CONTESTI</p> <p>Art. 37 Definizione</p> <p>Art. 38 Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse</p> <p>Art. 39 Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege</p> <p>Art. 40 Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica</p> <p>Art. 41 Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali</p> <p>Art. 42 Categorie di ulteriori contesti</p>		X
<p>TITOLO III PARTE STRATEGICA DEL PPR</p> <p>CAPO I – LE RETI</p> <p>Art. 43 Rete ecologica</p> <p>Art. 44 Rete dei beni culturali</p> <p>Art. 45 Rete della mobilità lenta</p> <p>Art. 46 Strumenti di attuazione del livello locale della rete e misure incentivanti</p>	X	
<p>CAPO II I PAESAGGI</p> <p>Art. 47 Paesaggi rurali storici</p> <p>Art. 48 Paesaggio montano</p> <p>Art. 49 Paesaggio costiero</p>		X
<p>CAPO III LINEE GUIDA</p> <p>Art. 50 Linee guida</p>	X	

TITOLO IV GESTIONE DEL PPR CAPO I STRUMENTI DI ATTUAZIONE Art. 51 Accordi Art. 52 Contratti di fiume Art. 53 Progetti integrati di paesaggio Art. 54 Misure incentivanti Art. 55 Gestione dei dati (WEB GIS)	X	
CAPO II STRUMENTI DI MONITORAGGIO Art. 56 Indicatori di VAS e di Piano	X	
CAPO III OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO Art. 57 Osservatorio del paesaggio	X	
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 58 Disposizioni di salvaguardia Art. 59 Disposizioni transitorie Art. 60 Disposizioni finali Art. 61 Efficacia del PPR	X	
VALUTAZIONE AMBIENTALE		
<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>CAPO I FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (articoli da 1 a 6)</p> <p>Il capo primo del titolo I delle NTA del PPR è costituito da 6 articoli che esplicano le finalità e i principi (art. 1), l'oggetto e la struttura (art. 2), i contenuti (art. 3), gli elaborati (art. 4), la normativa d'uso (art. 5) e la procedura di valutazione ambientale strategica del Piano (art. 6). Tra le finalità sono delineati i principi guida del PPR conformi alle disposizioni della Convenzione europea del paesaggio, al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alla legge regionale di riferimento, nonché al disciplinare di attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il MIBACT e la Regione FVG. La struttura del PPR è composta da una parte statutaria, in linea con i contenuti del Codice, per l'individuazione degli ambiti di paesaggio e dei beni paesaggistici, una parte strategica articolata in reti, paesaggi strutturali e linee guida che includono ulteriori contenuti volti a orientare le trasformazioni del paesaggio e una parte di gestione del PPR che prevede strumenti gestionali, attuazione e monitoraggio del Piano. I contenuti comprendono le attività di ricognizione dell'intero territorio e dei beni, immobili e aree previsti dal Codice, l'individuazione degli ambiti paesaggistici con specifica disciplina d'uso, le aree compromesse o degradate e ulteriori contesti. Gli elaborati sono costituiti da una relazione generale, dalle norme tecniche di attuazione e relativi Allegati, dalle Schede degli Ambiti di paesaggio, dai beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, dalle reti strategiche e rispettivi Allegati, dai vademecum, dagli elaborati cartografici, dal Rapporto ambientale e dagli indicatori di piano. L'articolo riferito alla normativa d'uso contiene le definizioni di indirizzi e direttive per l'intero territorio regionale, prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti e linee guida.</p> <p>La VAS costituisce un processo attraverso il quale perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, effettuare la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, attuare il monitoraggio degli effetti del PPR sull'ambiente (cfr. art. 55) e alcune indicazioni riferite all'eventuale verifica di assoggettabilità a VAS degli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali dei Comuni o degli atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale delle UTI.</p> <p>I contenuti del capo I delineano indicazioni di Piano aventi carattere generale appartenenti al Titolo I Disposizioni generali che non prevedono un'attuazione diretta dei contenuti del PPR.</p>		
<p>CAPO II QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PPR (articoli 7 e 8)</p> <p>Il capo secondo è composto da 2 articoli che trattano il quadro conoscitivo (art. 7) e gli obiettivi del PPR e obiettivi di qualità paesaggistica (art. 8). Il quadro conoscitivo del PPR si struttura in un complesso di informazioni utilizzate per valutare lo stato del territorio e dei suoi processi evolutivi al fine di contestualizzare gli obiettivi e i contenuti di Piano. In conformità a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, le NTA prevedono che per le schede d'ambito, le singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico e per i beni paesaggistici siano individuati obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi e all'intero territorio considerato. Inoltre sono elencati gli obiettivi generali della parte statutaria e della parte strategica del PPR, appartenenti alla struttura degli obiettivi (obiettivi generali, specifici e contenuti di PPR) sottoposti a valutazione ambientale strategica e gli obiettivi di qualità paesaggistica (commi 4 e 5).</p> <p>I contenuti del capo II discendono da indicazioni di Piano aventi carattere generale e appartenenti, anch'essi, al Titolo I Disposizioni generali; tali disposizioni, non prevedono un'attuazione diretta dei contenuti del PPR sul territorio e sull'ambiente.</p>		

CAPO III EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PPR (articoli 9 e 15)

Il capo terzo, basato su 7 articoli, riguarda gli aspetti afferenti l'efficacia del PPR per i beni paesaggistici (art. 9) e nelle aree non interessate dai beni paesaggistici (art. 10), le opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici (art. 11), la revisione e l'aggiornamento del PPR (art. 12), la conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR (art. 13), la relativa conferenza di servizi (art. 14), nonché l'integrazione del PPR con gli altri strumenti di pianificazione (art. 15).

Si evidenzia l'importanza dell'articolo dedicato all'efficacia del PPR per i beni paesaggistici, il quale indica in quale sezione delle norme è presente la disciplina specifica e, per tale disciplina prescrittiva prevede una inderogabilità da parte di piani, programmi e progetti e indica che tale disciplina è immediatamente cogente e prevalente sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione, pur facendo salve le eventuali norme più restrittive contenute negli atti di pianificazione territoriale se coerenti con gli obiettivi di tutela individuati dal PPR stesso. Per quanto riguarda la parte di disciplina comprendente indirizzi e direttive, l'articolo prevede che essi siano recepiti dagli enti territoriali con motivata discrezionalità, in coerenza con gli obiettivi individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi. Di particolare interesse tecnico-applicativo è l'indicazione per cui la cartografia del PPR riferita ai beni di cui al citato articolo assume valore prescrittivo per l'applicazione della normativa d'uso, evidenziando che, in caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia, sono prevalenti le prime.

In merito alle parti del territorio che non sono interessate dai beni paesaggistici, le norme prevedono che per tali aree gli indirizzi e le direttive del PPR siano attuati, con motivata discrezionalità, dagli strumenti di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione della Regione, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati dal Piano, specificando che gli approfondimenti per le scelte operate con tali strumenti attuativi concorrono all'implementazione del quadro conoscitivo del PPR. Si osserva che il meccanismo di attuazione del Piano e di implementazione del quadro conoscitivo sono i punti più importanti per raggiungere una positiva efficacia dello strumento pianificatorio stesso.

Relativamente all'articolo dedicato alle opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici, esso indica le caratteristiche delle autorizzazioni paesaggistiche, mentre per la revisione e l'aggiornamento del PPR sono indicate le motivazioni che possono portare a tali esigenze. Sono, in altro articolo, individuate le modalità e le tempistiche per l'adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici (comunali o di livello sovracomunale se i Comuni appartengono alle UTI) e viene descritto lo strumento della conferenza di servizi per attuare l'adeguamento: nell'ambito della conferenza partecipano i competenti organi regionali e ministeriali che esprimono i propri pareri secondo le indicazioni e i tempi dettagliati nelle NTA. Infine, sono definite le indicazioni per integrare il PPR in tutti gli altri strumenti di pianificazione aventi effetti sul paesaggio.

In analogia al capo I e II, anche il capo III appartiene al Titolo I Disposizioni generali e le disposizioni in esso presenti non prevedono contenuti specifici di PPR che si attuino direttamente sul territorio e sull'ambiente. Anche gli articoli 13, 14 e 15 che richiamano gli strumenti urbanistici generali o altri strumenti di pianificazione prevedono indicazioni generali di riferimento o di tipo procedurale per l'adeguamento al PPR o l'integrazione dello stesso.

TITOLO II PARTE STATUTARIA DEL PPR

CAPO I AMBITI DI PAESAGGIO (articoli 16 e 18)

Il capo I del titolo II delle NTA del PPR è costituito da 3 articoli che riguardano gli ambiti di paesaggio (AP); nel dettaglio, sono stati identificati 12 AP (art. 16) individuati sulla base di una pluralità di fattori le cui caratteristiche paesaggistiche, interpretazioni strutturali, obiettivi di qualità paesaggistica e disciplina sono presenti in specifiche Schede d'ambito. Ciascuna scheda contiene inoltre le informazioni relative ai morfotipi (art. 17) definite nell'Allegato alle NTA denominato "Abaco dei morfotipi". Infine, il PPR riconosce, quali "ulteriori contesti" ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b) e c), i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (art. 18), ciascuno descritto nell'Allegato alle NTA denominato "Schede dei Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO" che individua le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti dal Codice.

I contenuti del capo I delimitano indicazioni di Piano aventi carattere specifico e appartenenti al Titolo II Parte statutaria del PPR; tali norme non prevedono un'attuazione diretta di specifici contenuti del PPR se non attraverso il recepimento delle previsioni del Piano negli strumenti urbanistici generali. La valutazione ambientale specifica di tale capo I si ritiene interamente assorbita nelle 12 Schede di valutazione degli ambiti di paesaggio.

CAPO II BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE (articolo 19)

Il capo II è dedicato a un unico articolo dedicato ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b) del Codice (art. 19) riguardanti le gli immobili e le aree dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Per tali beni, il PPR, in specifiche schede denominate "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico", ne ha effettuata la ricognizione, la descrizione e la sintesi interpretativa (SWOT), l'eventuale atlante fotografico, la normativa d'uso e la cartografia in scala idonea.

I contenuti del capo II discendono da indicazioni di Piano aventi carattere generale. I beni paesaggistici tutelati dall'articolo 19 sono caratterizzati da valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerate e, la relativa normativa d'uso contenuta nelle singole schede organizzata in indirizzi, direttive, prescrizioni d'uso, misure di salvaguardia e di utilizzazione, è direttamente attuabile.

Trattandosi di prescrizioni d'uso volte a tutelare e a salvaguardare dette categorie di beni paesaggistici in scala di dettaglio rispetto alle indicazioni di tutela presenti nel successivo Capo III, oggetto quest'ultimo di valutazione più articolata, si ritiene che, seppure attraverso un'attuazione diretta di questi contenuti del PPR, tali disposizioni non possano generare effetti negativi significativi sul territorio e sull'ambiente.

CAPO III BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE (articoli da 20 a 31)

Il capo III è costituito da 11 articoli che riguardano i beni paesaggistici tutelati per legge identificati in: Territori costieri (art. 21), Territori contermini ai laghi (art. 22), Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (art. 23), Corsi d'acqua esclusi (art. 24), Montagne (art. 25), Ghiacciai e circhi glaciali (art. 26), Parchi e riserve naturali nazionali o regionali (art. 27), Territori coperti da foreste e da boschi (art. 28), Usi civici (art. 29), Zone umide (art. 30), Zone d'interesse archeologico (art. 31). Il PPR, per tali beni, ha effettuato una ricognizione e ne ha determinato la specifica normativa individuando per ciascuno specifici indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso che a loro volta includono disposizioni relative agli interventi non ammissibili, agli interventi ammissibili con autorizzazione paesaggistica e agli interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Considerato che per ciascuna tipologia di beni tutelati le direttive e gli indirizzi previsti o la semplice individuazione di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica possono generare interferenze con le tematiche ambientali ed antropiche significative per il PPR si è ritenuto di effettuare una valutazione specifica attraverso l'identificazione e la caratterizzazione dei possibili effetti.

ASPETTI VALUTATIVI E CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

TEMATICHE AMBIENTALI					TEMATICHE ANTROPICHE						
acqua	aria e cambiamenti climatici	suolo	paesaggio	biodiversità	popolazione e salute	settore agricolo e forestale	settore industriale e attività estrattive	settore energetico e delle telecomunicazioni	settore dei trasporti	settore turistico e culturale	rifiuti
-	0	-	-	--	-	0	0	0	0	-	0
ID>R!	0	ID>R!	D>IR!	D>IR!	D>IR!	0	0	0	0	D>IR!	0

La legenda relativa alla valutazione ambientale di tipo qualitativo con il giudizio di esperti, espressa sinteticamente nella riga soprastante, è stata effettuata attribuendo differenti livelli di significatività alle tematiche selezionate mediante il modello DPSIR sulla base della seguente legenda:

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

La caratterizzazione degli effetti completa la valutazione considerando i seguenti elementi qualificanti:

- incidenza diretta o indiretta del contenuto di Piano su ogni singola tematica;
- durata dell'effetto (lungo o breve termine);
- reversibilità dell'effetto (reversibile o irreversibile);
- probabilità che l'effetto si manifesti (molto probabile, probabile o incerto);
- categoria degli effetti cumulativi (positivo o negativo).

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all'effetto cumulativo e sono rappresentati attraverso un simbolo grafico. La corrispondenza assegnata tra simboli¹⁰ ed elementi considerati è evidenziata dalla seguente legenda:

LEGENDA	
CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI	
D	Effetto diretto
ID	Effetto indiretto
>	Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito)
>>	Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato)
R	Effetto reversibile
IR	Effetto irreversibile
!!	Effetto molto probabile
!	Effetto probabile
?	Effetto con incerta probabilità a manifestarsi

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI

I possibili effetti ambientali derivabili dall'attuazione delle Norme tecniche di attuazione del PPR sui beni paesaggistici sono complessivamente effetti di tipo diretto e indiretto, negativo ma poco significativo, reversibili e manifestabili nel medio-lungo periodo.

Considerando le singole tematiche non si evidenziano effetti sulla tematica ambientale Aria e cambiamenti climatici e su quelle antropiche relative a Settore agricolo e forestale, Settore industriale e attività estrattive, Settore energetico e delle telecomunicazioni, Settore dei trasporti e dei Rifiuti.

I possibili effetti negativi poco significativi sono legati alla tematica:

- Acqua, con riferimento alle previsioni dei seguenti articoli delle NTA:

¹⁰ GRDPN; Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Interreg III C, febbraio 2006, pag. 21.

- a. **art. 21, comma 3, lettera h)** che promuove gli interventi riqualificanti per la qualità paesaggistica negli agglomerati industriali di interesse regionale e negli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale. Questa tipologia di intervento può:
 - nel caso degli agglomerati industriali di interesse regionale evidenziare potenziali criticità connesse al fatto che, nel corso del tempo, tali aree possono essere state naturalmente rinaturalizzate e pertanto presentare anche una ricolonizzazione di tipo faunistico. L'intervento, in questo caso, può generare una pressione di tipo negativo alla biodiversità disturbando, in particolare, le popolazioni di fauna selvatica presenti;
 - nel caso degli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale si possono rilevare, seppur a carattere temporaneo e strettamente legato alle attività di intervento, un intorbidimento delle acque dovuto agli interventi di riqualificazione.
 - b. **Art. 21, comma 5, lettera c) punto 6**, afferente alla ripresa di attività agricole tradizionali preesistenti sui terrazzamenti quali vigneti, oliveti e frutteti. L'impiego di fertilizzanti e pesticidi possono costituire fonte di inquinamento del suolo, delle acque sotterranee, superficiali e, conseguentemente, marine. In relazione alle acque superficiali e marine un incremento dei nutrienti può stimolare una crescita abnorme di alghe che affondano, si decompongono e in questo processo consumano gran parte dell'ossigeno necessario agli ecosistemi acquatici. Inoltre, il dilavamento di pesticidi, può avere implicazioni non solo sugli ecosistemi ma anche sulla salute dell'uomo.
 - c. **Art. 23, comma 8, lettera c) punto 2** che riguarda la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso della acque. Tale indicazione, pur avendo una finalità volta alla preservazione dell'alveo dei corsi d'acqua può, indirettamente e seppur a carattere temporaneo, generare degli effetti negativi andando a danneggiare o deteriorare le sponde e l'ambiente prossimo al letto del fiume oltre ad incidere sulla qualità delle acque che potrebbero subire un intorbidimento dovuto allo spostamento dei materiali estranei sommersi nell'alveo. Quest'ultimo aspetto potrebbe andare a ridurre la permeabilità della luce solare del corso d'acqua divenendo fonte di stress per le specie animali e vegetali presenti.
 - d. **Art. 23, comma 8, lettera c) punto 6** che prevede la rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua. La rimozione di interventi di questo tipo potrebbe causare il formarsi di depositi di materiali ostacolanti il naturale decorso delle acque andando ad alterare la funzionalità complessiva del corpo idrico.
 - e. **Art. 52, comma 2** che riguarda i Contratti di fiume nell'ambito dei quali è possibile dettagliare gli interventi che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 23, comma 8, lettera c.
- Suolo, in relazione agli articoli che seguono:
- a. **art. 21, comma 5, lettera c) punto 8** che individua la realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, realizzata in modo da mitigarne l'impatto visivo, senza alterare la struttura edilizia originaria, che non comportino alcun aumento di superficie coperta e volume, senza incidere in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici. La realizzazione di tali opere, oltre a poter essere fonte di impatti sull'ambiente di natura temporanea durante la fase di cantiere, può sottendere un incremento delle superfici impermeabilizzate.
 - b. **Art. 21, comma 3, lettera d)** che prevede di riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero. Tali interventi possono comportare un aumento delle superfici impermeabilizzate oltre a divenire fonte di impatto visivo se non correttamente inserite nel paesaggio. Conseguentemente, seppur con effetto indiretto, si generano disturbi alle specie di flora e/o fauna più sensibili a determinati impatti associati a questa tipologia di interventi.
 - c. **Art. 22, comma 5, lettera c)** che promuove interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna - l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori perlacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago. Qualora non venisse correttamente applicata la norma, la creazione di accessi pubblici e di varchi visuali verso il lago possono essere fonte di deterioramento del suolo e fonte di stress per la fauna selvatica anche in fase di cantiere.
 - d. **Art. 21, comma 5, lettera c) punto 5** che riguarda il taglio e l'estirpazione della vegetazione su terrazzamenti formatasi a seguito di naturale imboschimento. L'estirpazione della vegetazione sui terrazzamenti potrebbe causare una riduzione della stabilità del suolo, rischiando di innescare fenomeni franosi su quei versanti terrazzati che non hanno ricevuto una costante manutenzione nel tempo e si presentano particolarmente suscettibili all'instabilità.
 - e. **Art. 21, comma 5, lettera e)** in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) per gli strumenti urbanistici adeguati al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:
 - a) nelle aree soggette a erosione degli elementi morfologici caratterizzanti la laguna di Grado e Marano: sostituzione delle opere di difesa a scogliera esistenti a protezione delle isole lagunari con opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o con progetti di rinaturazione;
 - b) nelle aree a vulnerabilità ambientale e idrogeologica: demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico;
 - c) per i campi fotovoltaici: gli interventi per la gestione, riqualificazione e/o dismissione dell'esistente come indicati nelle Schede d'ambito e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;
 - d) per gli elettrodotti: interventi di interrimento di linee aeree esistenti di bassa tensione sotto il sedime stradale; mitigazione delle cabine di trasformazione esistenti attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;
 - e) per le aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati: interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione, dettagliati negli strumenti urbanistici con specifici

elaborati, proposti in sede di adeguamento o conformazione al PPR. Sulla base degli indirizzi indicati nell'Abaco delle aree compromesse e degradate: tali aree sono individuate fra quelle indicate con grado di compromissione "alto" nella "carta delle aree compromesse e degradate", o ulteriormente indicate in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Queste indicazioni, con il solo riferimento alla lettera a), può, nel caso di interventi dedicati alla problematica dell'erosione degli elementi morfologici caratterizzanti la laguna di Marano e Grado generare, seppur a carattere temporaneo, durante le fasi di sostituzione delle opere di difesa, le acque di transizione saranno assoggettate ad intorbidimento dovuto allo spostamento dei sedimenti che rimarranno in sospensione. Tale effetto fisico riduce la permeabilità della luce solare nel corpo d'acqua di transizione divenendo elemento di disturbo per le specie animali e vegetali che colonizzano i fondali.

- f. **Art. 22, comma 5, lettera d)** che prevede di riqualificare gli insediamenti peri-lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero. Le opere di riqualificazione urbana e architettonica possono comportare un aumento delle superfici impermeabilizzate.
- g. **Art. 25, comma 3, lettera b)**, orientato a incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio e il recupero degli edifici (malghe) e dei manufatti che ne sono espressione (abbeveratoi, manufatti per la fienagione, ecc.) nonché la fruizione turistico ricreativa connessa alle produzioni tipiche locali. Gli interventi finalizzati al recupero degli edifici e dei manufatti possono essere fonte di disturbo, anche solo di carattere temporaneo, all'ambiente. I rumori associati ai mezzi da lavoro possono essere origine di stress e disturbo per la fauna, mentre il loro spostamento può essere causa di deterioramento all'ambiente su cui vanno a transitare. Inoltre la fruizione turistica può comportare la formazione di pressioni a carattere stagionale dovute all'interazione turista-ambiente. Le attività umane infatti potrebbero non solo deteriorare l'ambiente ma anche essere fonte di stress per la fauna selvatica.

- Paesaggio, con riferimento ai seguenti articoli:

- h. **Art. 21, comma 5, lettera c) punto 1 e art. 21, comma 5, lettera c) punto 2** che prevedono interventi di ripascimento finalizzato al ripristino/ampliamento degli arenili, diversi dalla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale della stessa colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere. Questa tipologia di interventi potrebbe generare effetti di alterazione della percezione del paesaggio qualora il materiale impiegato per il ripascimento non risulti sufficientemente coerente con quello presente nel sito d'intervento.

- Biodiversità, in relazione agli articoli:

- a. **art. 21, comma 3, lettera c)** che promuove interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.). Qualora non venisse correttamente applicata la norma, non considerando le esigenze di tutela degli habitat, si potrebbe incorrere in pressioni e/o interferenze con le specie di flora e di fauna e con gli habitat tutelati. La fruizione turistica può esercitare pressioni a carattere stagionale dovute all'interazione tra la presenza turistica e l'ambiente. Le attività umane, infatti, potrebbero non solo alternare le condizioni ambientali ma anche essere elemento di disturbo per la fauna selvatica presente.
- b. **Art. 21, comma 3, lettera h)** che promuove gli interventi riqualificanti per la qualità paesaggistica negli agglomerati industriali di interesse regionale e negli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale. Questa tipologia di intervento può:
 - nel caso degli agglomerati industriali di interesse regionale evidenziare potenziali criticità connesse al fatto che, nel corso del tempo, tali aree possono essere state naturalmente rinaturalizzate e pertanto presentare anche una ricolonizzazione di tipo faunistico. L'intervento, in questo caso, può generare una pressione di tipo negativo alla biodiversità disturbando, in particolare, le popolazioni di fauna selvatica presenti;
 - nel caso degli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale si possono rilevare, seppur a carattere temporaneo e strettamente legato alle attività di intervento, un intorbidimento delle acque dovuto agli interventi di riqualificazione.
- c. **Art. 21, comma 5, lettera c) punto 3** che individua la possibilità di realizzare sugli arenili nuove strutture a carattere provvisorio stagionale e temporaneo, rimovibili, realizzate con materiali ecocompatibili per attività connesse alla produzione agricola, alla pesca, alla nautica da diporto e al tempo libero, localizzate in zone opportunamente individuate, a condizione che non compromettano l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non alterino la vegetazione spontanea di interesse conservazionistico, quali i cakileti, non comportino l'impermeabilizzazione permanente del suolo, mantengano dei varchi visuali da e verso l'arenile ed il mare e siano realizzati in conformità ai regolamenti comunali che ne disciplinano la temporaneità, la tipologia, la cromia e la modalità di realizzazione. La messa in posa di tali strutture può compromettere i caratteri e i valori dei luoghi coinvolti, ed essere inoltre, qualora presenti specie faunistiche, fonte di stress e disturbo. Le medesime pressioni ambientali si riproporranno in fase di rimozione delle strutture dal sito.
- d. **Art. 21, comma 5, lettera c) punto 4, art. 22, comma 7, lettera c) punto 22 e art. 27, comma 8, lettera c) punto 7** che prevedono interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, il ripristino di habitat di interesse comunitario, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali e ecotipi propri del sito. Nelle operazioni di eradicazione, gli operatori potrebbero danneggiare le caratteristiche ecologiche dell'ambiente; inoltre, se non sufficientemente qualificati, si potrebbe correre il rischio di eradicare anche specie non esotiche. Invece, per quanto concerne la rinaturalizzazione con specie autoctone, se non effettuata in maniera oggettiva, mantenendo costanti i rapporti delle presenze tra le diverse specie, si potrebbero innescare disequilibri ecosistemici alle specie floristiche presenti nell'ambiente.
- e. **Art. 21, comma 5, lettera d)** in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione

paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

a) gli interventi di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale";

b) gli interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali;

c) negli insediamenti industriali, artigianali e portuali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 4, lettera h), punto iv), e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017.

Questa tipologia di intervento, con il solo riferimento alla lettera b), può determinare, se non attentamente progettato, potenziali effetti negativi consecutivi l'attraversamento trasversale di aree ambientali sensibili (aree naturali, zone umide, ecc.) che andrebbe evitato e possibili pressioni all'avifauna nelle aree umide in particolar modo durante la fase di nidificazione.

f. **Art. 21, comma 5, lettera e)** in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

a) nelle aree soggette a erosione degli elementi morfologici caratterizzanti la laguna di Grado e Marano: sostituzione delle opere di difesa a scogliera esistenti a protezione delle isole lagunari con opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o con progetti di rinaturazione;

b) nelle aree a vulnerabilità ambientale e idrogeologica: demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico;

c) per i campi fotovoltaici: gli interventi per la gestione, riqualificazione e/o dismissione dell'esistente come indicati nelle Schede d'ambito e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;

d) per gli elettrodotti: interventi di interrimento di linee aeree esistenti di bassa tensione sotto il sedime stradale; mitigazione delle cabine di trasformazione esistenti attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;

e) per le aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati: interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione, dettagliati negli strumenti urbanistici con specifici elaborati, proposti in sede di adeguamento o conformazione al PPR. Sulla base degli indirizzi indicati nell'Abaco delle aree compromesse e degradate: tali aree sono individuate fra quelle indicate con grado di compromissione "alto" nella "carta delle aree compromesse e degradate", o ulteriormente indicate in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Queste indicazioni, con il solo riferimento alla lettera a) può, in relazione alla rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati, si possono evidenziare potenziali criticità connesse al fatto che, nel corso del tempo, tali aree possono essere state naturalmente rinaturalizzate e pertanto presentare anche una ricolonizzazione di tipo faunistico. L'intervento, in questo caso, può generare una pressione di tipo negativo alla biodiversità disturbando, in particolare, le popolazioni di fauna selvatica presenti.

g. **Art. 22, comma 5, lettera c)** che promuove interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna - l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori per lacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago. Qualora non venisse correttamente applicata la norma, non considerando le esigenze di tutela degli habitat, si potrebbe incorrere in pressioni e/o interferenze con le specie di flora e di fauna e con gli habitat tutelati. La fruizione turistica può esercitare pressioni a carattere stagionale dovute all'interazione tra la presenza turistica e l'ambiente. Le attività umane, infatti, potrebbero non solo alternare le condizioni ambientali ma anche essere elemento di disturbo per la fauna selvatica presente. Gli interventi messi in atto per creare accessi pubblici e varchi visuali verso il lago possono attivare, seppur nella sola fase di cantiere, rischi volti al deterioramento del suolo e divenire fonte di stress per la fauna selvatica presente in loco.

h. **Art. 22, comma 5, lettera d)** che prevede di riqualificare gli insediamenti peri-lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare (Lago di Barcis, Lago di Predil, Lago di Cavazzo), migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero. La fase di riqualificazione può costituire fonte di disturbo per la fauna presente nelle aree limitrofe le sponde dei laghi causata dalle macchine operatrici e dal rumore potenziale associato ai lavori di cantiere.

i. **Art. 22, comma 7, lettera c) punto 25** che riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrate ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali. Nelle operazioni di eradicazione, gli operatori potrebbero danneggiare le caratteristiche ecologiche dell'ambiente; inoltre, se non sufficientemente qualificati, si potrebbe correre il rischio di eradicare anche specie non esotiche. Invece, per quanto concerne la rinaturalizzazione con specie autoctone, se non effettuata in maniera oggettiva, mantenendo costanti i rapporti delle presenze tra le diverse specie, si potrebbero innescare disequilibri ecosistemici alle specie floristiche presenti nell'ambiente.

j. **Art. 22, comma 7, lettera c) punto 28** individua per i laghi artificiali da cava: al fine di potenziare la funzione di connessione ecologica discontinua (stepping stones), i miglioramenti ambientali sulla vegetazione, con controllo delle specie alloctone invasive, e sulla fauna, con eradicazione di ittiofauna alloctona e nutrie. Gli interventi di controllo delle specie alloctone, siano esse vegetali o animali, se non opportunamente selezionate possono coinvolgere anche le specie autoctone, causando una potenziale perdita di biodiversità dell'ambiente o comunque una riduzione del pool genico delle specie, andandone a compromettere la conservazione.

- k. **Art. 23, comma 8, lettera c) punto 5** che riguarda la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti. La messa in posa delle strutture, anche se effettuata evitando di compromettere i caratteri dei luoghi, potrebbe comunque, nel corso dei lavori, essere fonte di disturbo per la fauna. Tale pressione verrebbe inoltre a ripresentarsi qualora le strutture venissero rimosse.
- l. **Art. 23, comma 8, lettera c) punto 8** che riguarda le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:
- i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;
 - ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrati o superfici in pianta inferiori ai 100 metri quadri;
 - iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;
 - iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;
 - v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;
 - vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;
 - vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guard rails, cancelli, recinzioni.
- Qualora le indicazioni relative ai precedenti punti non venissero correttamente applicate, si potrebbero generare pressioni e/o interferenze, seppur di natura temporanea, con le specie di flora e di fauna e con gli habitat aventi determinate esigenze di tutela.
- m. **Art. 23, comma 6, lettera d)** che è volto a garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali. Qualora non venisse correttamente applicata la norma, non considerando correttamente le esigenze di tutela degli habitat, si potrebbe incorrere in pressioni e/o interferenze con le specie di flora e di fauna e con gli habitat tutelati.
- Popolazione e salute, in relazione agli articoli che seguono:
- a. **art. 21, comma 5, lettera c) punto 1 e art. 21, comma 5, lettera c) punto 2** che riguardano interventi di ripascimento finalizzato al ripristino/ampliamento degli arenili, diversi dalla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale compatibile in quanto a colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere. Questa tipologia di intervento potrebbe causare effetti negativi sul paesaggio qualora il materiale impiegato per il ripascimento non risulti sufficientemente coerente con quello presente in sito. Inoltre vi è la possibilità di causare effetti alla salute dell'uomo, e più in generale all'ecosistema, nel caso in cui il materiale impiegato sia contaminato/inquinato o non idoneo.
- Settore turistico e culturale, con riferimento ai seguenti articoli:
- a. **art. 21, comma 3, lettera c)** che promuove interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.). Qualora non venisse correttamente applicata la norma, non considerando le esigenze di tutela degli habitat, si potrebbe incorrere in pressioni e/o interferenze con le specie di flora e di fauna e con gli habitat tutelati. La fruizione turistica può esercitare pressioni a carattere stagionale dovute all'interazione tra la presenza turistica e l'ambiente. Le attività umane, infatti, potrebbero non solo alterare le condizioni ambientali ma anche essere elemento di disturbo per la fauna selvatica presente.
 - b. **Art. 21, comma 5, lettera c) punto 9** che individua la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrate ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali. Qualora non venisse correttamente applicata la norma, non considerando le esigenze di tutela degli habitat e degli insediamenti di interesse storico culturale, si potrebbero generare pressioni e/o interferenze con le specie di flora e di fauna e con gli habitat tutelati. La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrate ed i relativi allacciamenti alle utenze potrebbero implicare un deterioramento e danneggiamento del suolo con effetti indiretti sulle acque sotterranee.

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle sopraindicate norme di attuazione del PPR, si rimanda alle indicazioni fornite per il monitoraggio presentate nelle Schede di valutazione degli ambiti di paesaggio e all'elaborato del PPR denominato "Indicatori di Piano".

CAPO IV AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4, DEL CODICE (articoli da 32 a 36)

Il capo IV è strutturato in 5 articoli che riguardano le Aree soggette a tutela ex lege, individuate, localizzate e delimitate dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del precedente capo III, dove non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice (art. 32) nell'ambito delle quali la realizzazione degli interventi avviene solamente all'interno del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, le aree compromesse e degradate (art. 33), le Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici (art. 34), il Periodo di monitoraggio (art.35) e i Controlli a campione (art. 36) per le aree soggette a tutela ex lege dove non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica (dell'articolo 143, comma 4, lettera b) del Codice).

I contenuti del capo IV delineano indicazioni di Piano aventi carattere generale con indicazioni operative da attuarsi attraverso l'adeguamento o il recepimento negli strumenti urbanistici generali (art. 32) e relativi controlli (art. 36) o attraverso la considerazione delle aree compromesse o degradate (art. 33 e 34): queste ultime, nell'ambito del Piano, sono individuate negli Ambiti di paesaggio e, graficamente, nella "Carta delle aree compromesse e degradate" e indicate con relativo grado di compromissione. Si evidenzia che, nell'ambito delle valutazioni delle schede degli ambiti di paesaggio, sono stati considerati anche aspetti relativi alle aree compromesse e degradate (cfr. anche paragrafo 6.3.1 del Rapporto ambientale).

CAPO V ULTERIORI CONTESTI (articoli da 37 a 42)

Il capo V è organizzato in 6 articoli riguardanti i così denominati ulteriori contesti (art. 37) che il PPR riconosce e individua. Per ulteriori contesti si intendono i beni, diversi dai beni paesaggistici indicati all'articolo 134 del Codice, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi, oppure facenti parte dei nodi delle reti dei beni culturali e della rete ecologica. Gli ulteriori contesti sono riferiti: a beni dichiarati di notevole interesse (art. 38) con specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione del contorno territoriale, contenute nelle Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico; a beni paesaggistici ex lege con riferimento a fiumi, torrenti e corsi d'acqua e zone di interesse archeologico (art. 39); alle reti (art. 40 e 41): rete ecologica con i siti Natura 2000, biotopi naturali e aree di reperimento, rete dei beni culturali con beni immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e gli immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario riconosciuti quali poli di alto valore simbolico e i siti UNESCO. Categorie di ulteriori contesti (art. 42) sono riferiti ai geositi e alle grotte, alle strade di interesse panoramico e ambientale e per altri percorsi panoramici, per gli alberi monumentali e notevoli, per i viali e strade alberate nonché per i paesaggi della cultura e della storia.

Le disposizioni contenute al capo V riguardano specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione, mentre la realizzazione di interventi in tali contesti, non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ma l'accertamento alla conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio.

Considerato che gli interventi ricadenti nella tipologia degli ulteriori contesti non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, si è ritenuto di effettuare una valutazione specifica delle possibili interferenze con le tematiche ambientali ed antropiche selezionate per il PPR mediante l'identificazione e la caratterizzazione di potenziali effetti significativi.

ASPETTI VALUTATIVI E CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

TEMATICHE AMBIENTALI					TEMATICHE ANTROPICHE						
acqua	aria e cambiamenti climatici	suolo	paesaggio	biodiversità	popolazione e salute	settore agricolo e forestale	settore industriale e attività estrattive	settore energetico e delle telecomunicazioni	settore dei trasporti	settore turistico e culturale	rifiuti
-	0	-	-	--	-	0	0	0	0	-	0
ID>R!	0	ID>R!	D>IR!	D>IR!	D>IR!	0	0	0	0	D>IR!	0

La legenda relativa alla valutazione ambientale di tipo qualitativo con il giudizio di esperti, espressa sinteticamente nella riga soprastante, è stata effettuata attribuendo differenti livelli di significatività alle tematiche selezionate mediante il modello DPSIR sulla base della seguente legenda:

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

La caratterizzazione degli effetti completa la valutazione considerando i seguenti elementi qualificanti:

- incidenza diretta o indiretta del contenuto di Piano su ogni singola tematica;
- durata dell'effetto (lungo o breve termine);
- reversibilità dell'effetto (reversibile o irreversibile);
- probabilità che l'effetto si manifesti (molto probabile, probabile o incerto);
- categoria degli effetti cumulativi (positivo o negativo).

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all'effetto cumulativo e sono rappresentati attraverso un simbolo grafico. La corrispondenza assegnata tra simboli¹¹ ed elementi considerati è evidenziata dalla seguente legenda:

LEGENDA	
CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI	
D	Effetto diretto
ID	Effetto indiretto
>	Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito)
>>	Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato)
R	Effetto reversibile
IR	Effetto irreversibile
!!	Effetto molto probabile
!	Effetto probabile
?	Effetto con incerta probabilità a manifestarsi

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI

Gli ulteriori contesti sono strettamente connessi ai beni paesaggistici ex lege, anche in relazione ai contenuti delle Reti strategiche del PPR. In quest'ottica, i potenziali effetti negativi individuati per i beni paesaggistici si ritiene possano essere analoghi a quelli prospettabili per gli ulteriori contesti. Si rimanda pertanto alla sezione "Descrizione dei possibili effetti" del Capo III beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142 del Codice per l'approfondimento riferito alla valutazione ambientale.

¹¹ GRDPN; Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Interreg III C, febbraio 2006, pag. 21.

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle sopraindicate norme di attuazione del PPR, si rimanda alle indicazioni fornite per il monitoraggio presentate nelle Schede di valutazione degli ambiti di paesaggio e all'elaborato del PPR denominato "Indicatori di Piano".

TITOLO III PARTE STRATEGICA DEL PPR

CAPO I LE RETI (articoli da 43 a 46)

Il capo I è strutturato in 4 articoli riguardanti le Reti della parte strategica del PPR. Nello specifico sono disciplinate: la rete ecologica del PPR (art. 43) quale sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità organizzata in una Rete ecologica regionale (RER) e in Reti ecologiche locali che sarà progettata e successivamente realizzata attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; la rete dei beni culturali (art. 44) quale sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni tra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto; la rete della mobilità lenta (ReMoL) (art. 45) quale sistema interconnesso di percorsi di diversa modalità, finalizzati alla fruizione capillare dei paesaggi del territorio regionale, in connessione con la rete dei beni culturali e la rete ecologica, da recepire negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale secondo le direttive esplicitate nelle specifiche schede degli AP. Infine, gli strumenti di attuazione del livello locale della rete e misure incentivanti (art. 46) è dedicato alle modalità di attuazione del Piano in sede di pianificazione urbanistica di livello locale o di area vasta.

I contenuti del capo I, delineano indicazioni di Piano aventi carattere specifico e appartenenti al Titolo III Parte strategica del PPR; tali contenuti, ad eccezione della Rete dei beni culturali che trova nelle Schede di sito la normativa d'uso sitespecifica, non prevedono un'attuazione diretta dei contenuti del PPR se non attraverso il recepimento delle previsioni del PPR negli strumenti urbanistici generale. La valutazione ambientale specifica di tale capo I si ritiene interamente assorbita nelle 3 Schede di valutazione di rete riferite alla Rete ecologica, Rete dei beni culturali e Rete della mobilità lenta.

CAPO II I PAESAGGI (articoli da 47 a 49)

Il capo II è costituito da 3 articoli dedicati ai paesaggi strutturali del PPR con specifico riferimento all'individuazione dei paesaggi rurali storici (art. 47), al paesaggio montano (art. 48) e il paesaggio costiero (art. 49).

I contenuti del capo II delineano indicazioni di Piano aventi carattere specifico; tali norme prevedono inoltre una declinazione propria per ambiti di paesaggio. La valutazione ambientale delle disposizioni specifiche dei paesaggi strutturali è sviluppata di seguito ed è complementariamente parzialmente assorbita nelle 12 Schede di valutazione degli ambito di paesaggio.

ASPETTI VALUTATIVI E CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

TEMATICHE AMBIENTALI					TEMATICHE ANTROPICHE						
acqua	aria e cambiamenti climatici	suolo	paesaggio	biodiversità	popolazione e salute	settore agricolo e forestale	settore industriale e attività estrattive	settore energetico e delle telecomunicazioni	settore dei trasporti	settore turistico e culturale	rifiuti
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	D>R!	D>R!	0	0	0	0	0	0	0

La legenda relativa alla valutazione ambientale di tipo qualitativo con il giudizio di esperti, espressa sinteticamente nella riga soprastante, è stata effettuata attribuendo differenti livelli di significatività alle tematiche selezionate mediante il modello DPSIR sulla base della seguente legenda:

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

La caratterizzazione degli effetti completa la valutazione considerando i seguenti elementi qualificanti:

- incidenza diretta o indiretta del contenuto di Piano su ogni singola tematica;
- durata dell'effetto (lungo o breve termine);
- reversibilità dell'effetto (reversibile o irreversibile);
- probabilità che l'effetto si manifesti (molto probabile, probabile o incerto);
- categoria degli effetti cumulativi (positivo o negativo).

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all'effetto cumulativo e sono rappresentati attraverso un simbolo grafico. La corrispondenza assegnata tra simboli¹² ed elementi considerati è evidenziata dalla seguente legenda:

LEGENDA	
CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI	
D	Effetto diretto
ID	Effetto indiretto
>	Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito)
>>	Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato)
R	Effetto reversibile
IR	Effetto irreversibile
!!	Effetto molto probabile
!	Effetto probabile
?	Effetto con incerta probabilità a manifestarsi

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI

I possibili effetti ambientali derivabili dall'attuazione delle Norme tecniche di attuazione del PPR sui paesaggi sono complessivamente effetti di tipo diretto, negativo ma poco significativo, reversibili e manifestabili nel medio-lungo periodo.

In particolare, per i paesaggi montani, si evidenzia la possibilità di alterare la percezione del paesaggio e la biodiversità di habitat attivando interventi, se non operati correttamente, quali taglio degli alberi, sfalcio, trinciatura di materiale vegetale, decespugliamento, ecc. ammessi senza autorizzazione paesaggistica.

¹² GRDPN; Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, Interreg III C, febbraio 2006, pag. 21.

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle sopraindicate norme di attuazione del PPR, si rimanda alle indicazioni fornite per il monitoraggio presentate nelle Schede di valutazione degli ambiti di paesaggio e all'elaborato del PPR denominato "Indicatori di Piano".

CAPO III LINEE GUIDA (articolo 50)

Il capo III è strutturato in un unico articolo riguardante le Linee Guida della parte strategica del PPR. Il PPR individua le Linee Guida (art. 50) prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 12 delle NTA, il PPR sarà integrato con le Linee guida sulla Dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio, la Qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture, la Localizzazione e progettazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili, i Ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase e il Consumo di territorio, il Turismo sostenibile. Nelle more dell'integrazione sono osservate le linee guida emanate dall'ISPRA.

Le linee guida trattate nell'ambito del presente capo forniscono indicazioni di Piano aventi carattere generale in quanto costituiscono il riferimento per sviluppare le tematiche proposte attraverso gli strumenti urbanistici generali.

TITOLO IV GESTIONE DEL PPR

CAPO I STRUMENTI DI ATTUAZIONE (articoli da 51 a 55)

Il capo I al titolo V è organizzato in 5 articoli dedicati agli strumenti per gestire la fase di attuazione del PPR. Gli strumenti proposti riguardano la possibilità di fare accordi (art. 51) tra la Regione e altre amministrazioni pubbliche per collaborare su attività di interesse comune in relazione all'attuazione del PPR, i Contratti di fiume (art. 52) per attuare la riqualificazione ambientale paesaggistica del territorio, oltre a dettagliare gli interventi che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 23, comma 8, lettera c.8.c), i Progetti integrati di paesaggio (art. 53) per attuare la parte strategica del PPR relativa alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate o per interventi di recupero dei valori paesaggistici, le Misure incentivanti (art. 54) per concludere accordi, contratti e progetti di cui sopra e, infine, la Gestione e interscambio dei dati territoriali della banca dati di piano (art. 55). In relazione a quest'ultimo aspetto, le Norme tecniche di attuazione includono un Allegato denominato "Procedure di consultazione, interscambio, verifica e aggiornamento degli strati informativi del PPR" che descrive le procedure e i metodi per la gestione e la condivisione degli strati informativi.

I contenuti del capo I discendono da indicazioni di Piano aventi carattere generale e, appartenendo agli strumenti di attuazione del PPR, non prevedono un'attuazione diretta sul territorio e sull'ambiente, bensì indicano attraverso quali strumenti di tipo gestionale può avvenire l'attuazione del piano.

CAPO II STRUMENTI DI MONITORAGGIO (articolo 56)

Il capo II riguarda un solo articolo relativo agli indicatori di VAS e di Piano (art. 56). Il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PPR sull'ambiente è definito nel Rapporto ambientale. L'efficacia del piano è monitorata attraverso gli indicatori di Piano, descritti nell'elaborato "Indicatori di Piano", che possono coincidere con gli indicatori di VAS. Gli indicatori possono essere modificati e integrati dalla Giunta regionale a seguito di nuove esigenze e dell'aggiornamento o popolamento dei dati disponibili, senza che ciò costituisca variante al PPR.

Il contenuto del capo II sono indicazioni di Piano aventi carattere generale e, appartenendo alla fase operativa del PPR, non identificano attuazioni dirette sul territorio e sull'ambiente bensì indicano le modalità per rendere operativo il monitoraggio del PPR in fase di attuazione.

CAPO III OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO (articolo 57)

Il capo III tratta un articolo riferito all'osservatorio del paesaggio (art. 57). L'osservatorio, attualmente ricompreso nell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio (art. 62 della legge regionale 5/2007), svolge studi, analisi e proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio, attività relative all'acquisizione ed elaborazione dei dati sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio per la revisione e l'aggiornamento del PPR, anche attraverso l'utilizzo di strumenti web-GIS, tenuta e pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate, attività di monitoraggio di cui al Titolo IV, Capo II, cura il sito web dedicato al paesaggio che consente la partecipazione interattiva degli utenti attraverso la segnalazione diretta di valori e criticità nei sistemi informativi geografici. I contenuti del capo IV discendono da indicazioni di Piano aventi carattere generale e, appartenendo alla fase operativa del PPR, non identificano attuazioni dirette sul territorio e sull'ambiente bensì indicano strumenti di tipo operativo-gestionale da avviare in fase di attuazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (articoli da 58 a 61)

Il titolo V è costituito da 4 articoli che riguardano le disposizioni transitorie e finali. Nello specifico si fa riferimento alle disposizioni di salvaguardia (art. 58) che escludono interventi sui beni paesaggistici che risultino in contrasto con le prescrizioni d'uso del PPR adottato, le disposizioni transitorie (art. 59) che riguardano le possibilità di intervento a far data dall'adozione, le disposizioni finali (art. 60), che specificano che, qualora un edificio o un manufatto sia ricompreso solo parzialmente nella delimitazione del bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del Codice, e gli interventi in esso previsti ricadano in tutto o in parte all'interno del bene paesaggistico medesimo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice stesso, deve essere considerato l'intero edificio o manufatto, per assicurare il carattere di omogeneità dell'edificio medesimo, e infine le indicazioni relative all'efficacia del PPR (art. 61), che specificano che il Piano diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR della Regione. I contenuti del titolo V trattano indicazioni di Piano aventi carattere generale che riguardano la fase procedurale che intercorre tra l'adozione e l'approvazione e che non prevedono un'attuazione diretta sul territorio e sull'ambiente del PPR.

5.4 IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio deve attuare quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006, ovvero controllare gli impatti/effetti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'approvazione del PPR e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, al fine di individuare in modo tempestivo gli eventuali impatti/effetti negativi e non previsti e adottare le misure correttive. Tale finalità è perseguita con i medesimi contenuti anche dal documento di PPR "Indicatori di Piano", a cui si rimanda per i specifici contenuti.

Il monitoraggio del PPR dev'essere considerato in modo coordinato con l'insieme dei monitoraggi relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e di settore regionali e dovrà descrivere il proprio contributo agli obiettivi di sostenibilità che saranno scelti facendo riferimento agli obiettivi delle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34, comma 5, D.lgs. 152/2006).

Il monitoraggio costruisce un *sistema di indicatori e indici* che servono a monitorare lo stato dell'ambiente, inteso nel senso ampio di *ambiente, economia e società*, a seguito degli impatti/effetti significativi da parte del PPR sul contesto di riferimento.

Il monitoraggio si articola sulla base di indicatori che possono discendere dell'analisi del contesto e della successiva valutazione, nonché di nuovi indicatori, perlopiù prestazionali, partendo dallo step successivo alla fase di analisi, ovvero l'identificazione univoca della fonte dei dati, per giungere alla fase finale e gestionale del PPR da poter confrontare con lo stato di fatto iniziale con gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano.

Nel documento Rapporto ambientale, considerata l'articolazione e la complessità dei contenuti del Piano paesaggistico regionale, gli indicatori sono rinvenibili in più parti della documentazione di Piano in relazione ai rispettivi contenuti:

- nelle Schede di valutazione della Parte statutaria, della Parte Strategica e delle Norme tecniche di attuazione (cfr. paragrafi 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3);
- nel paragrafo 6.4.2 "Impostazione generale del monitoraggio e degli indicatori utilizzati" del Rapporto ambientale per i Morfotipi individuati dal PPR per il territorio regionale;
- nel paragrafo 6.4.2 "Impostazione generale del monitoraggio e degli indicatori utilizzati" del Rapporto ambientale per gli indicatori "sentinella" utili a verificare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per il PPR;
- indicatori individuati per il PPR in tutte le sue parti, nel documento di Piano "Indicatori di Piano".

5.5 POSSIBILI EFFETTI SUI TERRITORI CONTERMINI

Nell'espletare le attività di pianificazione paesaggistica è stata attivata la procedura di consultazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 152/2006 per verificare l'eventuale interesse degli Stati contermini a partecipare alla consultazione sul Rapporto ambientale. Analogamente, è stata identificata la Regione Veneto quale soggetto competente in materia ambientale, per le finalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento alla richiesta di interesse alla partecipazione alle consultazioni transfrontaliere inviata alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica di Slovenia, risultando superato il termine di 45 giorni indicato per fornire una risposta, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla Direzione centrale infrastrutture e territorio che, si può ritenere non pervenuta alcuna manifestazione di interesse dalla controparte slovena e austriaca. Analogamente, la Regione Veneto non ha presentato osservazioni durante le fasi di consultazione preliminare e pubblica.

Nel presente paragrafo, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere con una identificazione dei possibili effetti ambientali rilevanti che gli obiettivi generali e specifici, relativi alla parte statutaria ed alla parte strategica, possono produrre sui territori contermini.

Si osserva che, relativamente alla tematica ambientale "Acqua", nel bacino internazionale dell'Isonzo la gestione delle problematiche connesse alla gestione delle risorse idriche è affidata alla Commissione italo-slovena per l'idroeconomia.

La tabella sotto riportata individua gli obiettivi generali e specifici della parte statutaria e della parte strategica del PPR interessanti potenzialmente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e la Regione Veneto.

OBIETTIVI DEL PPR - PARTE STATUTARIA				TERRITORI CONTERMINI		
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Austria	Slovenia	Veneto
OG1	Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate.			-	-	-
OG2	Delimitare gli ambiti di paesaggio, riconoscendo gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale.	OS2.1	Definizione del quadro conoscitivo degli ambiti di paesaggio.	-	-	-
		OS2.2	Definizione del quadro interpretativo degli ambiti di paesaggio.	-	-	-
		OS2.3	Delimitazione degli ambiti di paesaggio.	-	-	-
		OS2.4	Riconoscimento dei caratteri paesaggistici essenziali degli ambiti di paesaggio	-	-	-
OG3	Predisporre per ciascun ambito di paesaggio specifiche normative d'uso finalizzate a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, attribuendo adeguati obiettivi di qualità.	OS3.1	Attribuzione degli obiettivi di qualità.	✓	✓	✓
		OS3.2	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici.	-	-	-
		OS3.3	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate.	-	-	-
		OS3.4	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del suolo.	-	-	-
		OS3.5	Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.	-	-	-

OBIETTIVI DEL PPR - PARTE STRATEGICA				TERRITORI CONTERMINI		
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Austria	Slovenia	Veneto
OG1	Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità.	OS 1.1	Assicurare il rispetto delle diversità storico-culturali presenti sul territorio regionale.	✓	✓	✓
		OS 1.2	Favorire la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale.	✓	✓	✓
		OS 1.3	Definire e realizzare le politiche sul paesaggio anche attraverso il coinvolgimento delle comunità.	✓	✓	✓
OG2	Proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti, e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile di qualità della regione.	OS 2.1	Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e di settore. (Convenzione europea paesaggio 2000)	-	-	-
		OS 2.2	Indirizzare verso idonee politiche di conservazione, comprendendo la valenza storica, culturale, estetica ed ecologica del patrimonio naturale e storico-culturale. (Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 2013)	-	-	-
		OS 2.3	Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio ambientale e storico-culturale, garantendone l'accessibilità, e proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente. (Strategia azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002) (Piano della prestazione della PA)	-	-	-
		OS 2.4	Conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale. (Protocollo "agricoltura di montagna" - Convenzione delle Alpi)	-	-	-
		OS 2.5	Gestire secondo principi di precauzione il patrimonio naturalistico e culturale. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica) (Sofia, 25 ottobre 1995).	-	-	-
		OS 2.6	Proteggere il patrimonio architettonico, quale elemento essenziale dell'assetto del territorio. (Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985))	-	-	-
		OS 3.1	Integrare gli obiettivi in materia di conservazione biologica e di uso durevole delle risorse in tutti i settori attinenti. (Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995))	-	-	-
OG 3	Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici.	OS 3.2	Superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o ripristinare la connettività ecologica; migliorare la resilienza degli ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura di servizi ecosistemici; favorire la ricostituzione idromorfologica, il ripristino delle aree di rispetto dei corpi idrici, la costituzione/conservazione delle aree ripariali, il ripristino delle aree umide, la conservazione e la tutela dei corpi idrici, inclusi i piccoli corsi d'acqua in stato ambientale elevato ai sensi della direttiva 2000/60/CE. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)	-	-	-
		OS 3.3	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, assicurando la continuità nella	-	-	-

OBIETTIVI DEL PPR - PARTE STRATEGICA				TERRITORI CONTERMINI		
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Austria	Slovenia	Veneto
			fornitura di servizi ecosistemici. (dal progetto adottato di PSR 2014-2020)			
		OS 3.4	Promuovere l'interconnessione alla rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali. (Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio", Convenzione delle Alpi)	✓	✓	✓
OG 4	"Consumo zero del suolo".	OS 4.1	Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni. (Programma di governo)	-	-	-
		OS 4.2	Perseguire la strategia del "costruire sul costruito". (Programma di governo)	-	-	-
		OS 4.3	Indirizzare la pianificazione locale verso l'obiettivo di impedire la perdita definitiva di ulteriori porzioni di terreni agricoli. (Programma di governo)	-	-	-
		OS 4.4	Perseguire il mantenimento degli spazi non antropizzati/aree naturali che possono svolgere funzione di "pozzo di assorbimento del carbonio ed altri servizi ecosistemici". (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)	-	-	-
		OS 4.5	Promuovere il ripristino dei suoli compromessi. (Protocollo "Difesa del suolo", Convenzione delle Alpi)		-	-
OG 5	Conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi.	OS 5.1	Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e lagunari, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (7° Piano d'azione europeo per l'ambiente 2013)	-	✓	✓
		OS 5.2	Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	✓	✓	✓
		OS 5.3	Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	-	✓	✓
		OS 5.4	Gestire in modo sostenibile i beni paesaggistici, ivi compresi i geositi, e gli altri paesaggi, così come riconosciuti negli ambiti di paesaggio, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	-	-	-
OG 6	Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere.	OS 6.1	Integrare e sviluppare la rete ecologica della regione con gli elementi strutturanti del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	✓	✓	✓
		OS 6.2	Riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti il territorio regionale. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	✓	✓	✓
		OS 6.3	Riconoscere la rete delle infrastrutture in funzione della compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	✓	✓	✓

OBIETTIVI DEL PPR - PARTE STRATEGICA				TERRITORI CONTERMINI		
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Austria	Slovenia	Veneto
		OS 6.4	Riconoscere, consolidare e sviluppare la rete della mobilità lenta della regione. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	✓	✓	✓
		OS 6.5	Favorire la costituzione di reti interregionali e transfrontaliere per la gestione del paesaggio. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014) (Convenzione europea del paesaggio 2000)	✓	✓	✓
OG 7	Indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla considerazione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.	OS 7.1	Elaborare specifiche linee guida per la considerazione del paesaggio nelle seguenti tematiche: territorio, infrastrutture, energia, turismo. (Schema della struttura del PPR, Allegato alla DGR 433/2014)	-	-	-

A seguito della lettura analitica degli obiettivi e sulla base della successiva analisi di contenuti del Piano, si ritiene che in generale il PPR non possa produrre effetti negativi e significativi sui territori contermini e, anzi, metta in campo azioni che portano effetti positivi sia di tutela delle risorse culturali, naturalistiche e paesaggistiche, sia di valorizzazione delle stesse.

In relazione alla parte statutaria l'unico aspetto che può interessare le aree dei territori contermini riguarda l'assegnazione degli obiettivi di qualità agli ambiti paesaggistici delle aree prossime ai confini: tali indicazioni fanno conseguire effetti positivi sull'ambiente.

Gli ambiti di paesaggio che interessano il confine con la Repubblica d'Austria sono i seguenti:

- AP 1 "Carnia";
- AP 2 "Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia".

Gli ambiti di paesaggio che interessano il confine con la Repubblica di Slovenia sono i seguenti:

- AP 2 "Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia";
- AP 6 "Valli orientali e Collio";
- AP 8 "Alta pianura friulana ed isontina";
- AP 11 "Carso e costiera orientale".

Gli ambiti di paesaggio che interessano il confine con la Regione Veneto sono i seguenti:

- AP 1 "Carnia";
- AP 3 "Alte valli occidentali";
- AP 4 "Pedemontana occidentale";
- AP 9 "Bassa pianura pordenonese";
- AP 10 "Bassa pianura friulana ed isontina";
- AP 12 "Laguna e costa".

Si evidenzia che, nell'ottica di integrazione fra la parte statutaria e quella strategica del PPR, la Rete ecologica, la Rete dei beni culturali e la Rete per la mobilità lenta considerano i beni paesaggistici come elementi fondanti delle reti stesse e prevedono a scopo di salvaguardia e valorizzazione specifici elementi per la conservazione declinati per ogni ambito di paesaggio.

Con riferimento, invece, alla parte strategica, si evidenziano in particolare le possibili relazioni seguenti, che generano effetti positivi:

- l'obiettivo OG 1 "Mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il proprio patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della loro identità" considera il rispetto delle diversità storico-culturali e il coinvolgimento delle comunità avvalendosi anche di cooperazione transfrontaliera/interregionale, tenuto conto che la Regione FVG è una regione di confine. La Rete della mobilità lenta, in particolare, contribuisce alla cooperazione transfrontaliera attraverso la connessione tra i luoghi: essa è perseguita tramite azioni già sostenute da specifici programmi comunitari. I criteri per la definizione delle direttrici della citata Rete sono basati anche sulla dimensione transfrontaliera. Le diverse categorie di beni che compongono la Rete dei beni culturali sono parte integrante di sistemi transfrontalieri già riconosciuti a livello nazionale ed internazionale (ad es: sistemi di ville venete, di castelli e di beni lungo vie di pellegrinaggio).

- l'obiettivo OG 3 "Contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici" sottende, tra l'altro, la strutturazione di una rete ecologica regionale finalizzata a promuovere l'interconnessione alla rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali. In tal senso, si rilevano relazioni con gli aspetti transfrontalieri/interregionali in quanto i processi ecologici ed ecosistemici continuano oltre i confini amministrativi e pertanto sono aspetti che possono essere gestiti attivando forme di collaborazione e cooperazione transfrontaliera. Lo sviluppo progettuale della Rete della mobilità lenta considera anche gli aspetti di interconnessione tra le reti nazionali e transfrontaliere delle aree protette. Si evidenzia inoltre che l'attuazione della Rete ecologica fornisce di per sé un importante contributo all'interconnessione con la rete nazionale e transfrontaliera delle aree protette e in generale del patrimonio naturale.

- l'obiettivo OG 5 "Conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi" riguarda la gestione sostenibile dei paesaggi regionali, evidenziando quelli che per continuità territoriale possono interessare i territori contermini. Ad esempio, per quanto riguarda i paesaggi montani, che interessano i confini con tutti e tre i territori contermini, si osserva che la Rete ecologica prevede la conservazione di tali paesaggi, preservandoli dal consumo di suolo, mentre la Rete per la mobilità lenta contribuisce alla gestione sostenibile dei paesaggi, attraverso la previsione di direttrici di fruizione che conservano e valorizzano i paesaggi montani. La Rete dei beni culturali, individuando sistemi di beni storico-artistico e architettonici caratterizzanti i paesaggi montani, ne garantisce la salvaguardia e la valorizzazione. Si evidenzia che le tre Reti considerano i beni paesaggistici come elementi fondanti delle reti stesse e prevedono a scopo di salvaguardia e valorizzazione specifici elementi per la conservazione declinati per ogni ambito di paesaggio.

- l'obiettivo generale OG 6 "Tutela e valorizzazione paesaggistica delle reti e delle connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere" tratta un tema che interessa direttamente anche i contesti transfrontalieri/interregionali con l'intento di coordinare lo sviluppo della rete ecologica, la gestione del paesaggio transfrontaliero, della rete della mobilità lenta e riconoscere, compatibilmente con i valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, la rete delle infrastrutture. La Rete per la mobilità lenta persegue anche la connessione transfrontaliera tra i luoghi e dunque la fruizione dei relativi paesaggi: si evidenzia che i criteri per la definizione delle direttrici della citata Rete sono basati anche sulla dimensione transfrontaliera. La Rete dei beni culturali, infine, favorisce la gestione transfrontaliera di sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale e internazionale (ad es: sistemi di ville venete, di castelli e di beni lungo vie di pellegrinaggio).

5.6 CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA FASE DI ATTUAZIONE DEL PPR

Nel presente paragrafo sono espresse alcune considerazioni e raccomandazioni in merito a temi peculiari su cui si vuole porre l'attenzione e fornire degli spunti di approfondimento utili sia per la fase di implementazione e di aggiornamento del PPR stesso, sia per la fase di attuazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.

Carta degli habitat Corine Biotopes

Dalla fase di consultazione pubblica e dalle osservazioni presentate dai differenti uffici regionali è emerso che vi è a disposizione sulla piattaforma IRDAT la nuova Carta degli habitat Corine Biotopes di tutto il territorio regionale aggiornata al 2017. Tale strumento può costituire un utile riferimento per i successivi aggiornamenti del PPR, oltre alle varie attività di pianificazione e valutazione settoriale, territoriale e urbanistica di scala locale.

Linee guida: aspetti procedurali

A livello procedurale, con specifico riferimento alle stesura delle Linee guida (art. 50 delle NTA e art. 12 bis della legge regionale n. 5/2007) che saranno delineate durante la fase di aggiornamento del PPR, è necessario sottolineare come le stesse non siano assoggettate alla procedura di VAS solo se prevederanno la formulazione di indirizzi di tipo strategico-decisionale e normative in grado di non modificare il quadro pianificatorio valutato nel processo di valutazione ambientale strategica del PPR stesso e contenuto nel Rapporto ambientale. Tali Linee guida dovranno limitarsi a dettare pertanto la disciplina di indirizzo per l'esecuzione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di Piano; in caso contrario, sarà necessario applicare alle stesse la normativa vigente in materia di VAS.

A livello contenutistico, per l'elaborazione delle sopra citate Linee guida che tengano conto e forniscano possibili contributi utili per risolvere aspetti e criticità presenti sul territorio regionale, si evidenzia che:

- per "Consumo di suolo" e "Localizzazione e progettazione degli impianti energetici", sarebbe opportuno che si tenesse conto di alcuni aspetti relativi alla valorizzazione di strutture già esistenti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e al ripristino dei siti inquinati e delle aree di discarica. Infatti, attraverso idonee politiche di rivalutazione e riutilizzo di tali strutture, è possibile garantire, da un lato, una corretta gestione della loro pericolosità intrinseca e, dall'altro, prevenire la perdita di aree naturali o terreni agricoli per la realizzazione di specifiche tipologie impiantistiche quali parchi fotovoltaici, eolici, etc.;

- per "Consumo di suolo", "Dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio" e "Localizzazione e progettazione degli impianti energetici" sarebbe necessario anche considerare la probabile evoluzione degli scenari climatici, stimandone gli impatti paesaggistici e distinguendo gli elementi da conservare da quelli per cui è soltanto possibile accompagnare ed indirizzare l'inevitabile trasformazione, favorendo processi di mitigazione e adattamento.

Strade panoramiche

In fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico sarebbe opportuno tener conto delle indicazioni del PPR in merito alle strade panoramiche (cfr. art. 42 delle NTA) per sviluppare eventuali valutazioni anche in merito alle relazioni visivo-percettive del territorio. Tale attività potrebbe basarsi su punti di vista di pregio e riconosciuti come identitari dalla comunità locale utilizzabili anche nell'ambito di monitoraggio.

Deflusso ecologico e derivazioni

Per la fase di attuazione del PPR, con specifico riferimento alla Rete ecologica di livello locale, si ritiene importante considerare le informazioni contenute nei decreti direttoriali delle Autorità di bacino distrettuali relativi alle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE", approvate a livello nazionale con il D.D. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 e ai criteri per effettuare la valutazione ambientale ex ante delle richieste di derivazione d'acqua dai corpi idrici superficiali e sotterranei, approvati con il D.D. n. 29/STA del 13 febbraio 2017.